Catasto RDPP
Restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Guida

all'introduzione della funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale per il Catasto RDPP

(Guida OPU-RDPP)

Versione 1.0 [it] del 1° ottobre 2021

Dr. Bastian Graeff
Kanton Uri / Lisag AG
Kataster verantwortliche Stelle Kanton Uri
Neuland 11
CH-6460 Altdorf UR
bastian.graeff@ur.ch

Versione	Data	Autore	Note
1.0 [it]	1° ottobre 2021	Bastian Graeff	Progetto prioritario Catasto RDPP PPR31-UR

Questa guida è disponibile in tedesco, francese e italiano:

[DE] **[FR]** **[IT]**

Guida
all'introduzione della funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale per il Catasto RDPP (Guida OPU-RDPP)

BASTIAN GRAEFF

1 Introduzione

Questa guida si occupa della funzione supplementare del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP), che prevede facoltativamente l'utilizzo del Catasto come organo di pubblicazione ufficiale (OPU). Sulla base del diritto in materia di geoinformazione e delle pubblicazioni ufficiali, la guida porta alla definizione di funzione di pubblicazione del Catasto e la delimitazione della funzione principale del Catasto. Vengono inoltre presentate le condizioni quadro giuridiche - organizzative necessarie e le istruzioni concrete da osservare nell'introduzione e nell'attuazione di questa funzione supplementare da parte dei Cantoni.

Parte I: Aspetti del diritto in materia di geoinformazione

2 Basi legali del Catasto RDPP

Le seguenti disposizioni del diritto federale formano il quadro giuridico del Catasto RDPP:

> **Legge federale sulla geoinformazione** (legge sulla geoinformazione, LGI; RS 510.62)
> del 5 ottobre 2007 (Stato 1° ottobre 2009);
> *qui: articoli 16-18*

> **Ordinanza federale sulla geoinformazione** (ordinanza sulla geoinformazione, OGI;
> RS 510.620)
> del 21 maggio 2008 (Stato 1° marzo 2021);
> *qui: la definizione contenuta nell'Allegato 1, sulla base dell'articolo 16 capoverso 2 LGI, di geodati di base di diritto federale come contenuto del Catasto RDPP*

> **Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà** (OCRDPP;
> RS 510.622.4)
> del 2 settembre 2009 (Stato 1° gennaio 2020)

In tutti i Cantoni le disposizioni legali della Confederazione sono completate e applicate dal diritto cantonale. Per i contenuti del Catasto RDPP secondo l'articolo 16 capoversi 2 e 3 LGI, ossia i geodati di base designati dalla Confederazione e dai Cantoni, sono inoltre disciplinati dalle legislazioni settoriali come loro basi legali.

La responsabilità per la tenuta del Catasto spetta agli organi responsabili designati dai Cantoni in base all'articolo 17 capoverso 2 OCRDPP. L'alta vigilanza sul Catasto RDPP è di competenza dell'Ufficio federale di topografia (art. 18 OCRDPP), che può emanare istruzioni e raccomandazioni generiche in merito all'introduzione, all'allestimento e alla tenuta dei Catasti nonché riguardo all'esecuzione dell'OCRDPP.

3 Funzioni del Catasto RDPP

L'articolo 2 OCRDPP descrive le funzioni del Catasto RDPP:

> **Art. 2** Funzione principale, nonché informazioni e funzioni supplementari
>
> [1] Il Catasto contiene informazioni affidabili sulle vigenti restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni e le rende accessibili (art. 3).
>
> [2] Può contenere informazioni supplementari (art. 8*b*).
>
> [3] Può essere utilizzato dai Cantoni come organo di pubblicazione ufficiale nel settore delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

L'ordinanza prevede due funzioni del Catasto RDPP: al capoverso 1 una funzione principale obbligatoria e al capoverso 3 una funzione supplementare facoltativa.

La funzione principale del Catasto RDPP corrisponde a una funzione di accesso alle informazioni (la così detta **funzione di informazione** del Catasto). La legge assegna al Catasto la funzione di fornire informazioni affidabili sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni. Le informazioni qui menzionate si suddividono tra le restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni come informazioni principali (cpv. 1), che devono sempre essere rese accessibili nel Catasto, e le informazioni supplementari (cpv. 2), che - con un'eccezione[1] - rientrano nella parte facoltativa del Catasto. Nel caso di quest'ultima, è il diritto cantonale che decide se fa parte o meno del contenuto del Catasto RDPP.

La funzione supplementare (**funzione di pubblicazione** del Catasto) descritta al capoverso 3 corrisponde all'organo di pubblicazione del Catasto. Se il Catasto RDPP cantonale deve fungere anche una funzione di pubblicazione, questa deve essere prevista dal diritto cantonale. Con l'utilizzo del Catasto RDPP quale mezzo di pubblicazione ufficiale, questo assume la funzione di pubblicazione ufficiale (pubblicità) del diritto applicabile ripresa dalla legislazione sulle pubblicazioni ufficiali.

Parte II: Aspetti della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali

4 La pubblicità come principio dello stato di diritto

Non c'è diritto senza pubblicità - al più tardi con l'introduzione della Costituzione federale (Cost.; RS 101) nel 1848, questo principio è stato adottato dalla Confederazione e di conseguenza anche dai Cantoni e dai Comuni: decisioni, ordinanze e atti normativi che sono idonei devono essere resi pubblici e pubblicati in un «Foglio ufficiale» (pubblicato regolarmente). Solo gli atti che appaiono nel Foglio ufficiale meritano «fede ufficiale» e hanno forza ed effetto ufficiale attraverso la loro pubblicazione.

In questo contesto, una **pubblicazione** costituisce una pubblicazione ufficiale nel senso di un annuncio autentico e formale della norma giuridica vincolante. Deve avvenire per ragioni di certezza del diritto ed è fondamentalmente decisiva per l'esplicarsi di effetti giuridicamente rilevanti. (→ **punto 5**).

[1] Gli effetti anticipati annoverati tra le informazioni supplementari delle RDPP messi a disposizione dai servizi federali (art. 8b cpv. 2 OCRDPP) costituiscono come le informazioni principali una parte obbligatoria del Catasto RDPP.

L'**obbligo di pubblicità** deriva da tre articoli costituzionali: l'articolo 5 Cost. (Stato di diritto), l'articolo 8 Cost. (Uguaglianza giuridica) e l'articolo 9 Cost. (Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede) e costituisce un pilastro importante dello stato di diritto in Svizzera.

L'**organo di pubblicazione** è considerato come la sede (o il mezzo) di pubblicazione e forma l'interfaccia tra lo Stato come *colui che pubblica* e il pubblico come *colui nei confronti del quale trova applicazione la pubblicazione*.

La sede comune dove lo Stato e il pubblico si incontrano è l'organo di pubblicazione. Quest'ultimo è quindi soggetto a requisiti speciali: deve essere accessibile a entrambe le parti (Stato e pubblico) in ogni momento e deve essere dotato di una «fede ufficiale». Lo Stato deve garantire che l'informazione da pubblicare sia corretta e completa nella forma e nel contenuto e che sia messa a disposizione del pubblico al momento giusto. Il processo di pubblicazione richiede la dovuta diligenza, poiché informazioni false, incomplete o pubblicate al momento sbagliato possono minare la fiducia che il pubblico ripone nell'organo di pubblicazione.

Per non violare la fede ufficiale e garantire la dovuta diligenza, solo agli organi autorizzati è consentito effettuare pubblicazioni ufficiali (ad esempio al Centro delle pubblicazioni ufficiali della Confederazione nell'ambito della Cancelleria federale e, a livello cantonale, alle cancellerie di Stato). La pubblicazione di avvisi ufficiali richiede una corrispondente garanzia di qualità (processi di verifica e convalida) presso le cancellerie responsabili. Nell'ambito delle pubblicazioni ufficiali, per esempio, l'uso della o delle lingue ufficiali della comunità è considerato vincolante; inoltre, nelle cancellerie sono state stabilite regole linguistiche specifiche per la redazione dei testi delle pubblicazioni ufficiali.

5 Effetti della pubblicazione ufficiale

Secondo KETTIGER[2], una pubblicazione ufficiale comporta degli **effetti**, più precisamente

(1) in relazione all'**efficacia giuridica**:

> *Effetto giuridico positivo:* I fatti e le circostanze giuridiche pubblicati ufficialmente esplicano il loro effetto giuridico unicamente sulla base della loro pubblicazione e indipendentemente dal fatto che esistano realmente o siano solo pubblicati erroneamente. Esiste una presunzione irrevocabile di correttezza materiale e di validità giuridica della pubblicazione. È tutelata la buona fede nella correttezza materiale.
>
> *Effetto giuridico negativo:* I fatti e le circostanze giuridici non pubblicati non hanno alcun effetto giuridico e sono considerati inesistenti solo sulla base della loro mancata pubblicazione, indipendentemente dal fatto che esistano in modo legalmente valido e non siano stati pubblicati solo per errore. Si presume che esista legalmente solo ciò che è stato pubblicato. È tutelata la buona fede nella correttezza materiale e nella completezza della pubblicazione.
>
> *Funzione di creazione del diritto*: i rapporti giuridici nascono sulla base e al momento della pubblicazione. La pubblicazione è un prerequisito per la creazione del rapporto giuridico; è costitutiva per la creazione del diritto.

[2] KETTIGER, D. (2011): Wesen und Wirkungen des ÖREB-Katasters. In: cadastre 6, August 2011, S. 4-6. | Nature et effets du cadastre RDPPF. Voir : cadastre 6, août 2011, pp. 4-6.

(2) in relazione alla **pubblicità**:

Effetto positivo della pubblicità: i fatti e le circostanze giuridici pubblicati sono considerati noti, l'eccezione dell'ignoranza è esclusa. C'è una presunzione di conoscenza. Il dovere dello Stato di fornire informazioni si trasforma, con la pubblicazione, nel dovere degli interessati di raccogliere informazioni. La buona fede dell'ignoranza viene eliminata.

Effetto negativo della pubblicità: i fatti e le circostanze giuridici non pubblicati sono opponibili a terzi solo se si dimostra che questi ne erano a conoscenza. C'è una presunzione di ignoranza su ciò che non è stato pubblicato. La buona fede nella correttezza formale (completezza) è tutelata.

Presunzione di correttezza: si presume la correttezza materiale dei fatti e delle circostanze giuridiche pubblicati. L'onere della prova è quindi invertito: chi invoca la scorrettezza della pubblicazione deve provarla. In contrasto con l'effetto giuridico positivo, la presunzione di correttezza non è incontrovertibile.

Pubblicità: I fatti e le circostanze legali pubblicati ufficialmente sono considerati pubblici. Secondo il diritto della Confederazione e di alcuni Cantoni, il diritto individuale secondo il principio della pubblicità si esaurisce con la pubblicazione [cfr. art. 6 cpv. 3 della legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (legge sulla trasparenza; RS 152.3)]. Di regola, la protezione in base agli obblighi legali di segretezza (protezione dei dati, segreto d'ufficio, segreto professionale, segreto commerciale, segreto militare, ecc.) decade.

(3) in relazione alla **partecipazione**:

Riferimento alla garanzia del «diritto di essere sentiti»: La pubblicazione ufficiale si riferisce alle opportunità di partecipazione politica offerte dallo stato di diritto (ad es. la partecipazione a una procedura di diritto pubblico, la possibilità di opporsi a un progetto).

Decorrenza dei termini: la pubblicazione ufficiale di fatti o circostanze giuridiche fa scattare la decorrenza dei termini (ad es. l'inizio di un termine di contestazione o di ricorso).

6 Diritto di pubblicazione e organi di pubblicazione

La pubblicazione, in particolare degli atti normativi, è un principio dello stato di diritto. In linea di principio non c'è diritto senza pubblicazione. Di conseguenza gli *atti normativi della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali* che regolano i principi della pubblicazione, dell'entrata in vigore e degli effetti giuridici degli atti normativi contengono importanti disposizioni legislative che devono essere emanate sotto forma di legge in senso formale. Secondo il diritto federale gli atti normativi della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali devono almeno essere soggetti a un referendum facoltativo.[3]

Le pubblicazioni ufficiali di una comunità sono disciplinate dalla rispettiva legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. Questo definisce il modo in cui gli annunci ufficiali devono essere fatti in conformità con lo stato di diritto e designa gli organi rilevanti per la pubblicazione ufficiale.

A **livello federale** la legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb; RS 170.512) e l'ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb; RS 170.512.1) disciplinano primariamente le

[3] cfr. FF 2013 7096; questo diritto deriva dall'art. 164 Cost.

pubblicazioni ufficiali. Esistono inoltre diverse altre norme giuridiche che prevedono ulteriori pubblicazioni ufficiali o organi di pubblicazione ufficiale in un contesto giuridico speciale. I decreti federali elencati nella raccolta sistematica delle leggi RS 170.5 - «Pubblicazioni ufficiali» citano specificamente i seguenti organi di pubblicazione (o pubblicazioni ufficiali) della Confederazione:

Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) Raccolta sistematica del diritto federale (RS) Foglio federale (FF)	*OPU «primari»*
Registro centrale dell'Ufficio federale del registro di commercio (ZEFIX) Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)	*OPU «secondari»* *(OPU in un contesto di diritto speciale)*
Pubblicazione della descrizione degli oggetti in materia di biotopi protetti Accordi relativi alla determinazione del confine nazionale Esaurimento dei contingenti doganali	*Altre pubblicazioni ufficiali della Confederazione*

La regolamentazione della pubblicazione **a livello cantonale** è di competenza dei Cantoni (DTF 120 I 1 E. 4b). I Cantoni godono di un notevole margine di manovra per quanto riguarda il diritto di pubblicazione e la pratica della pubblicazione. Solo dai già citati articoli 5, 8 e 9 della Costituzione federale derivano alcuni requisiti minimi da leggi di rango superiore per una pubblicazione giuridicamente sufficiente.[4] Come la Confederazione, anche i Cantoni prevedono i propri organi di pubblicazione nelle rispettive leggi sulle pubblicazioni ufficiali.

Vengono regolarmente designati in questo contesto:

Foglio ufficiale[5] (in tutti i Cantoni[6])

Raccolta sistematica delle leggi (in tutti i Cantoni)

Raccolta cronologica delle leggi (= raccolta ufficiale delle leggi; solo in alcuni Cantoni, gli altri usano il Foglio ufficiale per la pubblicazione del diritto ufficiale).

Altri organi ufficiali di pubblicazione a livello cantonale sono definiti dal diritto cantonale.

Il diritto viene promulgato anche a livello **comunale**. Dal punto di vista qualitativo, questo non differisce fondamentalmente dalla legislazione a livello federale e cantonale, così che anche qui gli organi di pubblicazione sono utilizzati come strumenti ausiliari per le pubblicazioni ufficiali. Tuttavia, i requisiti dei Comuni per quanto riguarda le pubblicazioni ufficiali e gli organi di pubblicazione sono regolati in modo molto diverso nei Cantoni.[7] Così, ad esempio, il diritto cantonale può prevedere requisiti unitari per le pubblicazioni ufficiali a livello comunale in una legislazione quadro [8] oppure – in altri

[4] WALDMANN, B. (2011): Die Publikation kantonalen Rechts. In: KETTIGER, D. und Th. SÄGESSER [Hrsg.], Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Berna 2011, p. 98 segg.

[5] Denominazioni in [de]: Amtsblatt (maggioritario) Kantonsblatt (LU, BS), Kantonsamtsblatt (GR); in [fr]: Feuille Officielle (BE, FR, NE), Feuille d'avis Officielle (VD, GE), Bulletin Officiel (VS), Journal Officiel (JU); in [rm]: Fegl uffizial (GR).

[6] Nel Cantone di Appenzello Interno, le pubblicazioni ufficiali sono effettuate sul mezzo stampato «Appenzeller Volksfreund». Nel Cantone di San Gallo, il Foglio ufficiale vero e proprio è stato abolito e dal 2019 le pubblicazioni ufficiali sono disponibili solo sulla piattaforma di pubblicazione di nuova creazione (www.publikationen.sg.ch).

[7] Una visione d'insieme è offerta da WICHTERMANN, J. (2011): Die Publikation von Gemeinderecht. In: KETTIGER, D. und Th. SÄGESSER [Hrsg.], Kommentar zum Publikationsgesetz des Bundes, Berna 2011, p. 133 segg.

[8] Ad es. nel Cantone di Zurigo dal § 7 del Gemeindegesetz (GG; LS 131.1)

casi - addirittura prescrivere l'organo di pubblicazione cantonale come vincolante per le pubblicazioni ufficiali a livello comunale.[9]

7 Piattaforme di pubblicazione digitali

La digitalizzazione in quasi tutti i settori della società apre nuove possibilità nel campo delle pubblicazioni ufficiali. Le pubblicazioni come le raccolte di leggi e i fogli ufficiali sono oggi proposte anche in forma digitale e sono accessibili via Internet. Dopo una fase in cui le pubblicazioni ufficiali erano considerate vincolanti solo nella versione stampata, nonostante la possibilità parallela di consultazione digitale, molti livelli amministrativi sono passate a un cambiamento di primato: la Confederazione e molti Cantoni danno ormai la priorità alla forma elettronica di pubblicazione rispetto alla versione analogica stampata (cfr. la revisione del 2015 della legge federale sulle pubblicazioni).[10]

Nel mondo digitale (parola chiave: e-government), si parla pertanto di una **piattaforma di pubblicazione** che permette al pubblico di accedere alle pubblicazioni ufficiali online, indipendentemente dal luogo, in modo libero e sicuro, e in qualsiasi momento. Alcuni Comuni hanno già interrotto anche le edizioni convenzionali stampate delle pubblicazioni ufficiali e offrono pubblicazioni esclusivamente in forma elettronica.[11]

Il passaggio alla pubblicazione in forma elettronica risponde a un bisogno della popolazione e apre anche possibilità di trattamento delle informazioni leggibili a macchina nel campo delle pubblicazioni ufficiali.

Parte III: Pubblicazioni ufficiali per le RDPP

8 Requisito della pubblicazione ufficiale per le RDPP

Ciò che vale per l'emanazione di nuove leggi, nuove ordinanze e per le comunicazioni ufficiali vale anche per le decisioni di restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP). Affinché queste possano iniziare a esplicare il loro effetto giuridicamente vincolante per i proprietari, devono essere sottoposte a una procedura secondo lo stato di diritto, che prevede e include la pubblicazione ufficiale.

La pubblicazione ufficiale delle RDPP costituisce la pubblicità di tutti gli elementi che fanno parte della descrizione legale della restrizione della proprietà, ossia non solo delle prescrizioni legali ma anche dei piani (o dei geodati).

Per la maggior parte delle RDPP che fanno parte del contenuto del Catasto, le procedure previste dallo stato di diritto prevedono una procedura di partecipazione pubblica che si avvia con lo strumento della pubblicazione ufficiale. Le informazioni sulle possibilità di partecipazione del pubblico esistenti sono pubblicate in un organo di pubblicazione ufficiale definito nel quadro della legislazione settoriale della RDPP. Durante il termine di pubblicazione, che è specificato a sua volta nella legislazione settoriale, il pubblico ha la possibilità di presentare opposizione alle autorità designate. In questo modo viene accordata al pubblico un'«udienza legale» e assicurata la partecipazione.

---

[9] Per esempio, nel Cantone di Nidvaldo sulla base dell'articolo 1 della legge cantonale sulle pubblicazioni ufficiali (Publikationsgesetz; NG 141.1): «Das «Amtsblatt des Kantons Nidwalden» (Amtsblatt) ist das ordentliche amtliche Publikationsorgan aller öffentlichrechtlichen Körperschaften im Kanton», tra cui rientrano anche i Comuni.

[10] Messaggio concernente la modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali (Cambiamento della versione determinante: dalla versione cartacea a quella elettronica) del 28 agosto 2013 (FF 2013 6069)

[11] cfr. nota a piè di pagina 6.

Nel caso di singoli temi RDPP, come ad esempio il catasto dei siti inquinati (di tutte le tipologie), la legislazione speciale non prevede una procedura generale di partecipazione pubblica, ma solo una procedura di consultazione tra coloro che sono interessati dalla RDPP prevista.[12] Qui, l'obbligo di pubblicazione per mezzo di un organo di pubblicazione ufficiale accessibile al pubblico non esiste.

L'**obbligo di pubblicazione delle RDPP** è inteso come un requisito di legge per gli organi coinvolti nella procedura di informare il pubblico su

- RDPP approvate (piani/geodati e prescrizioni legali) non ancora entrate in vigore,
- revoche, e
- depositi pubblici con modifiche pianificate e in corso delle RDPP.

Se la norma di legge non richiede una procedura di deposito pubblico (generale), l'obbligo di pubblicazione si riduce alla pubblicazione della RDPP approvata o della sua revoca.

9 Oggetto rilevante della pubblicazione di RDPP

L'oggetto della pubblicazione è di principio la restrizione di diritto pubblico della proprietà nel suo insieme.

Ai fini del deposito pubblico devono essere pubblicati:

- il piano (o i geodati) da pubblicare
- il progetto delle prescrizioni legali che, insieme al piano (o ai geodati), descrivono come unità lo stato previsto della restrizione della proprietà
- altri documenti in conformità con i requisiti della legislazione speciale (ad esempio, documenti accompagnatori, rapporto d'esame preliminare, ecc.)

nonché, per l'entrata in vigore:

- il piano approvato (o i geodati)
- le prescrizioni legali approvate che, insieme al piano (o ai geodati), descrivono come una sola unità la restrizione della proprietà.

In quest'ultimo caso, fatte salve eventuali disposizioni di legge contrarie[13], i piani/geodati pertinenti sono quelli che erano a disposizione dell'organo decisionale quando la decisione è stata presa e a cui la decisione si riferisce. Questi piani/geodati sono considerati soggetti giuridici.

Va notato a questo proposito che l'oggetto rilevante della pubblicazione nel caso delle RDPP non è identico alla definizione del contenuto del Catasto RDPP ai sensi dell'articolo 3 OCRDPP. Questo vale in particolare per il piano, che non può essere senz'altro sostituito dai geodati del Catasto RDPP per quanto riguarda i requisiti della pubblicazione.

In caso di abrogazione è sufficiente segnalare la restrizione RDPP da abrogare nella decisione di abrogazione (indicazione del piano (o dei geodati) corrispondente(i) e delle prescrizioni legali che vengono abrogate).

[12] cfr. articolo 5 capoverso 2 dell'Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti, RS 814.680)

[13] Il Canton Uri, ad esempio, prevede un regolamento diverso [rilevanza dei dati digitali, «primato digitale», cfr. art. 1a Reglement zum Planungs- und Baugesetz (RPBG; RB 40.1115) in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 Planungs- und Baugesetz (PBG; RB 40.1111)].

10 Organi di pubblicazione per le RDPP

La pubblicazione ufficiale delle RDPP viene effettuata principalmente sui mezzi di pubblicazione destinati all'emanazione della rispettiva prescrizione legale. Di regola, ciò significa che le RDPP emanate dal Comune sono pubblicate nel relativo organo di pubblicazione comunale, quelle emanate dal Cantone sul Foglio ufficiale cantonale, mentre le RDPP emanate dalle autorità federali sono pubblicate ufficialmente tramite gli organi di pubblicazione della Confederazione. La legislazione settoriale che disciplina la procedura può prevedere diversi organi di pubblicazione (ad esempio nel caso dei piani delle zone di sicurezza (ID = 108), per i quali l'articolo 73 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1) prevede gli organi di pubblicazione dei Cantoni.).[14]

Nel caso di procedure a più livelli (ad esempio i piani di utilizzazione dei Comuni, che devono essere approvati dal Cantone), la pubblicazione ufficiale può avvenire anche contemporaneamente tramite diversi organi di pubblicazione.[15]

11 Pubblicazione ufficiale delle RDPP in modo convenzionale

Per la pubblicazione ufficiale delle RDPP, i piani e le prescrizioni legali devono essere pubblicati in ogni caso. Per quanto riguarda le prescrizioni legali, c'è comparabilità con la pubblicazione degli atti normativi nella raccolta ufficiale/cronologica del diritto; la situazione è diversa per i piani: a seconda dell'oggetto delle RDPP, i piani richiedono una scala minima per rappresentare geometricamente il vincolo del proprietario del fondo con sufficiente precisione. A seconda del modello di geodati, che descrive semanticamente la RDPP, ne risulta una varietà di segni convenzionali grafici e colori necessarie per rappresentare le RDPP sui piani cartografici.

A causa di questa difficoltà (puramente tecnica), almeno i piani (rispettivamente i documenti di piano derivati dai geodati) non sono adatti alla stampa diretta in un organo di pubblicazione convenzionale come il Foglio ufficiale. Pertanto, la pubblicazione ufficiale delle RDPP per via indiretta, ossia mediante riferimento (**pubblicazione di riferimento**), è diventata una pratica comune. Per mezzo di un **riferimento**, pubblicato sul Foglio ufficiale, al deposito di un piano o a una possibilità di visione del piano in un luogo designato (cancelleria comunale o simile), l'obbligo di pubblicità è soddisfatto in modo sostitutivo, ma comunque pienamente valido a livello giuridico.

La versione delle RDPP che fa fede dal punto di vista del diritto in materia di pubblicazioni ufficiali è la prescrizione legale pubblicata e il piano a cui si riferisce l'avviso ufficiale. Questo è il piano che aveva a disposizione l'autorità decisionale quando la decisione è stata presa. La pubblicazione ufficiale della RDPP può essere basata solo sull'avviso che fa riferimento **proprio al documento del piano che rappresenta il soggetto giuridico interessato**.

[14] Nel caso dei temi RDPP emanati dalla Confederazione, si ricorre regolarmente agli uffici e agli organi di pubblicazione cantonali e comunali a causa della loro vicinanza alla popolazione.

[15] ad es. La Città di Zurigo: pubblicazione del piano delle zone emanato sul Foglio ufficiale cantonale e sul Tagblatt della Città di Zurigo.

Parte IV: Approcci per un organo di pubblicazione con consultazione del Catasto RDPP

12 Benefici del Catasto RDPP

Con la digitalizzazione delle carte e dei piani a partire dagli anni 90 e il passaggio a un'elaborazione generalmente digitale delle carte e dei piani, i piani considerati parte delle RDPP sono disponibili anche sotto forma di geodati digitali. Sono forniti come geodati ai sensi della legge sulla geoinformazione e resi accessibili nei sistemi di informazione geografica (GIS).

Grazie alle funzioni e alle possibilità di navigazione offerte dai GIS di oggi (funzionalità dei servizi di rappresentazione), il valore informativo preciso a livello di particella (fondo) può essere messo a disposizione dell'utente senza problemi in una procedura di richiesta digitale. Anche i portali del Catasto RDPP si basano su questa tecnologia e combinano i vantaggi di un geoportale digitale liberamente accessibile da qualsiasi luogo con l'accesso alle prescrizioni legali che formano un'unica entità insieme ai geodati ufficiali (art. 3 OCRDPP).

Fatto salvo il carattere determinante dei piani (per lo più analogici) per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà, l'uso delle informazioni fornite digitalmente nel GIS o nel Catasto RDPP si è affermato per la maggior parte delle applicazioni. La messa a disposizione digitale e comune di piani e prescrizioni legali in un unico luogo - sia nel portale del Catasto RDPP sia sotto forma di estratti del Catasto RDPP secondo l'articolo 10 OCRDPP - ha aperto in questo contesto nuove possibilità di utilizzo. L'uso delle informazioni del Catasto RDPP nei servizi di rappresentazione (portale del Catasto RDPP) e attraverso gli estratti del Catasto RDPP è possibile online, gratuitamente e 24 ore su 24, indipendentemente dagli orari di apertura degli sportelli.

Nel fornire informazioni nel Catasto RDPP, gli organi responsabili del Catasto RDPP sono tenuti ad applicare il principio dell'informazione affidabile (secondo l'articolo 2 capoverso 1 OCRDPP), che riduce al minimo le differenze tra le informazioni fornite nel Catasto RDPP e quelle rilevanti per l'attività legislativa (soprattutto nel caso dei piani).

Con l'uso del Catasto RDPP nella sua funzione supplementare di mezzo di pubblicazione ufficiale, qualsiasi differenza tra le informazioni pubblicate nel Catasto RDPP e le informazioni rilevanti per la legislazione deve essere non solo minimizzata, bensì eliminata, per cui occorre creare una serie di prerequisiti legali, organizzativi e tecnici. Tuttavia, vale la pena compiere lo sforzo richiesto in vista del grande valore aggiunto creato dall'uso del Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale, perché è possibile sfruttare i vantaggi della tecnologia GIS menzionati sopra e l'accesso alle RDPP è possibile 24 ore su 24.

13 Approcci che prevedono l'uso del Catasto RDPP

Esistono due approcci per consentire l'uso del Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale:

Approccio «riferimento al Catasto RDPP»

Il riferimento al piano cartografico, con carattere determinante, effettuato nel modo tradizionale dalle pubblicazioni ufficiali delle RDPP è sostituito da un riferimento a un'iscrizione nel Catasto RDPP. Il Foglio ufficiale rimane il mezzo di pubblicazione principale e la pubblicazione delle RDPP continua ad avvenire solo indirettamente come pubblicazione di riferimento a partire dal Foglio ufficiale. Misure appropriate (creazione dei requisiti legali, adeguamenti organizzativi e tecnici) garantiscono che

il contenuto digitale nel Catasto RDPP abbia direttamente carattere determinante o che il contenuto digitale nel Catasto RDPP corrisponda in modo affidabile al contenuto determinante della RDPP.

In questo approccio il Foglio ufficiale, che si riferisce a un''iscrizione nel Catasto RDPP digitale, e il Catasto RDPP stesso formano insieme la pubblicazione ufficiale di una RDPP.

Approccio «Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale indipendente»

Il Catasto RDPP è elevato al rango di organo di pubblicazione indipendente per mezzo di una disposizione del diritto sulle pubblicazioni ufficiali. Al Catasto RDPP nel suo insieme è accordata la «fede pubblica» ai sensi della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. La pubblicazione di RDPP nuove, modificate o abrogate viene effettuata direttamente tramite l'inserimento o l'aggiornamento delle informazioni corrispondenti nel Catasto RDPP. Con l'elevazione del Catasto RDPP a organo di pubblicazione ufficiale indipendente, il suo contenuto è considerato determinante per tutti gli utenti. Misure appropriate (creazione di requisiti legali, adeguamenti organizzativi e tecnici) assicurano che il contenuto digitale nel Catasto RDPP assuma direttamente carattere determinante o che il contenuto digitale nel Catasto RDPP corrisponda in modo affidabile al contenuto determinante delle RDPP.

In linea di principio, questo approccio funziona senza un avviso sul Foglio ufficiale.

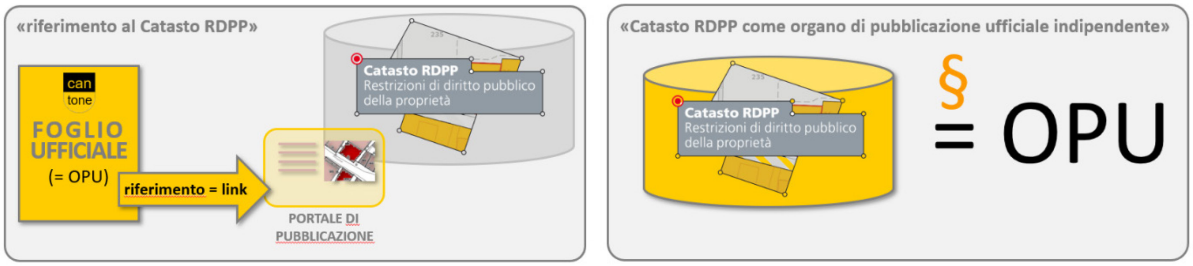

Figura 1: approcci OPU che prevedono l'uso del Catasto RDPP

Tuttavia, i due approcci di fondo qui presentati possono anche essere implementati in una **forma ibrida**, in cui l'approccio «Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale indipendente» prevede una *pubblicazione aggiuntiva (parallela)* per mezzo di un avviso sul Foglio ufficiale.

14 Osservazioni preliminari sul modello funzionale del Catasto RDPP

Per l'attuazione concreta della funzione di informazione e pubblicazione del Catasto RDPP, il Canton Uri ha elaborato un **modello funzionale** basato sull'esperienza acquisita nel 2019 con l'introduzione dell'organo di pubblicazione ufficiale sulla base del Catasto RDPP, che descrive in modo approfondito le due funzioni previste dal diritto federale per il Catasto RDPP (funzioni di informazione e di pubblicazione secondo il **punto 3**).[16]

Il modello funzionale tiene conto della suddivisione delle informazioni del Catasto RDPP in informazioni principali e supplementari, come stabilito dall'articolo 2 OCRDPP, collocando queste informazioni nel contesto della loro efficacia giuridica e della loro pubblicità. Ne deriva dunque una definizione delle singole funzioni di informazione e pubblicazione, tenendo conto delle diverse procedure di istituzione, modifica e abrogazione delle RDPP. Questa definizione delle funzioni è quindi adatta - anche se strettamente derivata dalla comprensione giuridica - per un'implementazione e una realizzazione tecnico-organizzative nei sistemi catastali RDPP.

15 Tipologia di procedure per l'istituzione, la modifica e l'abrogazione delle RDPP

Un elemento centrale del modello funzionale è la comprensione dei requisiti di informazione e di pubblicazione basati sulle procedure di istituzione, modifica e abrogazione delle RDPP. La legislazione speciale prevede procedure fondate sullo stato di diritto per i singoli temi RDPP, soggette alla seguente classificazione:

Tipo I: procedure per l'istituzione, la modifica e l'abrogazione delle RDPP, in cui la procedura prevede il deposito pubblico che crea un effetto giuridico anticipato che viene tramutato in una forma giuridicamente valida dopo la conclusione della procedura fondata sullo stato di diritto (*procedura di diritto pubblico generale con un effetto anticipato*).

Tipo II: procedure per l'istituzione, la modifica e l'abrogazione delle RDPP in cui la procedura prevede un annuncio pubblico e per le quali l'effetto giuridico si esplica solo dopo la conclusione della procedura basata sullo stato di diritto. Contrariamente al tipo I, lo status delle modifiche previste e in corso non ha alcun effetto giuridico anticipato neppure dopo l'imposizione (*procedura di diritto pubblico generale senza effetto anticipato*).

Tipo III: procedure per l'istituzione, la modifica e l'abrogazione delle RDPP, in cui la procedura fornisce solo un'opportunità per i diretti interessati di prendere posizione; dopo l'approvazione (di solito sotto forma di un decreto) delle RDPP in questione, queste hanno un effetto giuridico generale-concreto (*procedura limitatamente di diritto pubblico*).

Nelle procedure di tipo I e II, le modifiche pianificate e in corso alle RDPP sono soggette a **pubblicità generale** dal momento del deposito pubblico per soddisfare i requisiti dello stato di diritto. Nelle procedure di tipo III, i requisiti dello stato di diritto sono già sufficientemente soddisfatti se l'«udienza legale» è concessa solo a coloro che sono direttamente interessati dalla restrizione della

[16] cfr. rapporto di fase sul Concetto del Catasto RDPP, ulteriore sviluppo 2020-2023 del Cantone di Uri (RRB 2020-790 del 15 dicembre 2020).

proprietà prevista. Questo avviene poi attraverso una procedura di consultazione invece che con il deposito pubblico.

L'esposizione pubblica deve essere resa ufficialmente nota ai sensi del diritto in materia di pubblicazioni ufficiali, mentre l'avviso relativo alla possibilità di esprimere un parere nel caso delle procedure di diritto pubblico limitato non deve essere pubblicato.

16 Regole di accesso per le informazioni nel Catasto RDPP

Per quanto riguarda l'approvazione di accesso alle informazioni del Catasto RDPP, la legislazione prevede un livello di approvazione di accesso «di livello A» ai sensi dell'articolo 22 OGI. Di conseguenza, gli organi competenti devono mettere a disposizione un servizio di rappresentazione delle informazioni (dei contenuti) registrate nel Catasto RDPP e un servizio di telecaricamento dei geodati ufficiali interessati (art. 9 OCRDPP nonché art. 34 OGI).

In senso stretto, questa affermazione si applica unicamente ai geodati di base delle RDPP legalmente valide (ossia alle «informazioni principali»). Per quanto riguarda le modifiche pianificate e in corso come informazioni supplementari, per le regole di accesso devono essere presi in considerazione gli aspetti della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. Per questo motivo, sotto il profilo dell'effetto giuridico le informazioni (principali e supplementari) contenute nel Catasto RDPP devono essere suddivise in un totale di cinque categorie con differenti regole di accesso:

	Descrizione della regola d'accesso	**Categoria di informazione**	**Effetto giuridico**	**Pubblicità**	**Inserimento nel Catasto**[17]
A0	RDPP legalmente valida	RDPP legalmente valida («Informazioni principali»)	**sì** (in vigore)	**obbligatoria**	**obbligatorio**
A1	Modifiche pianificate e in corso delle RDPP con effetto anticipato	Modifica RDPP (informazioni supplementari)	**sì** (effetto anticipato)	**obbligatoria**	**opzionale**[18] (eccezione: effetti anticipati secondo l'art. 8b cpv. 2 OCRDPP)
A2	Modifiche pianificate e in corso delle RDPP senza effetto anticipato già esposte pubblicamente	Modifica RDPP (informazioni supplementari)	**no**	**obbligatoria**	**opzionale**[18]
A3	Modifiche pianificate e in corso delle RDPP senza effetto anticipato non ancora esposte pubblicamente	Modifica RDPP (informazioni supplementari)	**no**	**opzionale**, ossia a discrezione	**opzionale**

[17] Secondo gli articoli 2 e 8b OCRDPP

[18] Se i requisiti di pubblicazione obbligatoria sono pienamente considerati, queste informazioni supplementari devono essere incluse nel Catasto.

	Descrizione della regola d'accesso	Categoria di informazione	Effetto giuridico	Pubblicità	Inserimento nel Catasto[17]
A4	Modifica pianificata o in corso da una procedura limitatamente di diritto pubblico	Modifica RDPP (informazioni supplementari)	**no**	**no** (limitata agli interessati)	**no**[19] (pubblicità generale mancante)

Tabella 1: Regole di accesso nel modello funzionale per il Catasto RDPP

La misura in cui queste regole d'accesso per le informazioni supplementari (A1 ... A4) sono utilizzate come autorizzazioni d'accesso modificate per le geoinformazioni in questione è determinata in linea di principio dai Cantoni (con l'unica eccezione dell'art. 8b cpv. 2 OCRDPP) (disposizione facoltativa art. 2 cpv. 2 OCRDPP). Tuttavia, la tabella mostra che se la funzione supplementare è utilizzata **in modo completo** (ossia per tutte le pubblicazioni ufficiali obbligatorie secondo la legislazione sulle pubblicazioni ufficiali), almeno le informazioni supplementari con le regole d'accesso A1 e A2 devono essere incluse nel Catasto RDPP in aggiunta alle informazioni principali (A0).

Per i tre tipi di procedura menzionati, il modello funzionale porta con l'aiuto di queste regole di accesso alla configurazione della funzione di informazione e pubblicazione.

17 Funzione di informazione

Per comprendere la funzione di informazione, occorre distinguere tra la visione sistematica e consolidata, rispettivamente tra la visione cronologica e ufficiale, come per le raccolte di decreti della legislazione federale RS e RU. Le modifiche pianificate e in corso come informazioni supplementari corrono lungo il «filone cronologico» e vengono incorporate nel «filone sistematico», ossia nel set di dati catastali con lo stato legalmente valido solo quando acquistano validità legale. Questo avviene esattamente come nel caso della revisione di una legge emanata, dove nella visione cronologica (ufficiale) è previsto solo un decreto di modifica, che viene incorporato nella legge precedente solo quando entra in vigore (consolidamento con il diritto esistente, risultante nella visione sistematica).

La funzione informativa fornisce informazioni affidabili sul contenuto del Catasto RDPP su richiesta dell'utente in un determinato momento (= il momento della richiesta). Dal punto di vista tecnico, questo può essere realizzato mostrando i geodati nel portale del Catasto RDPP, con un estratto del Catasto RDPP (in base all'art. 10 OCRDPP) o in un altro modo adeguato.

Le funzioni di informazione relative al Catasto RDPP si avvalgono di questi due filoni a seconda dei casi: se il Catasto RDPP si basa solo sul RDPP legalmente valide, l'estratto del Catasto RDPP fornirà di conseguenza solo un output sullo stato legalmente valido. Se invece il Catasto RDPP contiene anche le informazioni supplementari secondo l'articolo 2 paragrafo 2 OCRDPP, nell'estratto del Catasto RDPP viene rilasciato (a) lo stato legalmente valido e (b) lo stato con le modifiche (con o senza effetto anticipato, a seconda che si tratti di una procedura di tipo I o di tipo II). Se le informazioni supplementari sono incluse nel Catasto RDPP solo se sono disponibili le regole di accesso A1 e A2, ma non nel caso di A3, l'informazione sulle modifiche è rilasciata di conseguenza solo dopo il deposito pubblico.

[19] Ciò si applica in questo rigore unicamente a un Catasto RDPP in cui viene utilizzata la funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale.

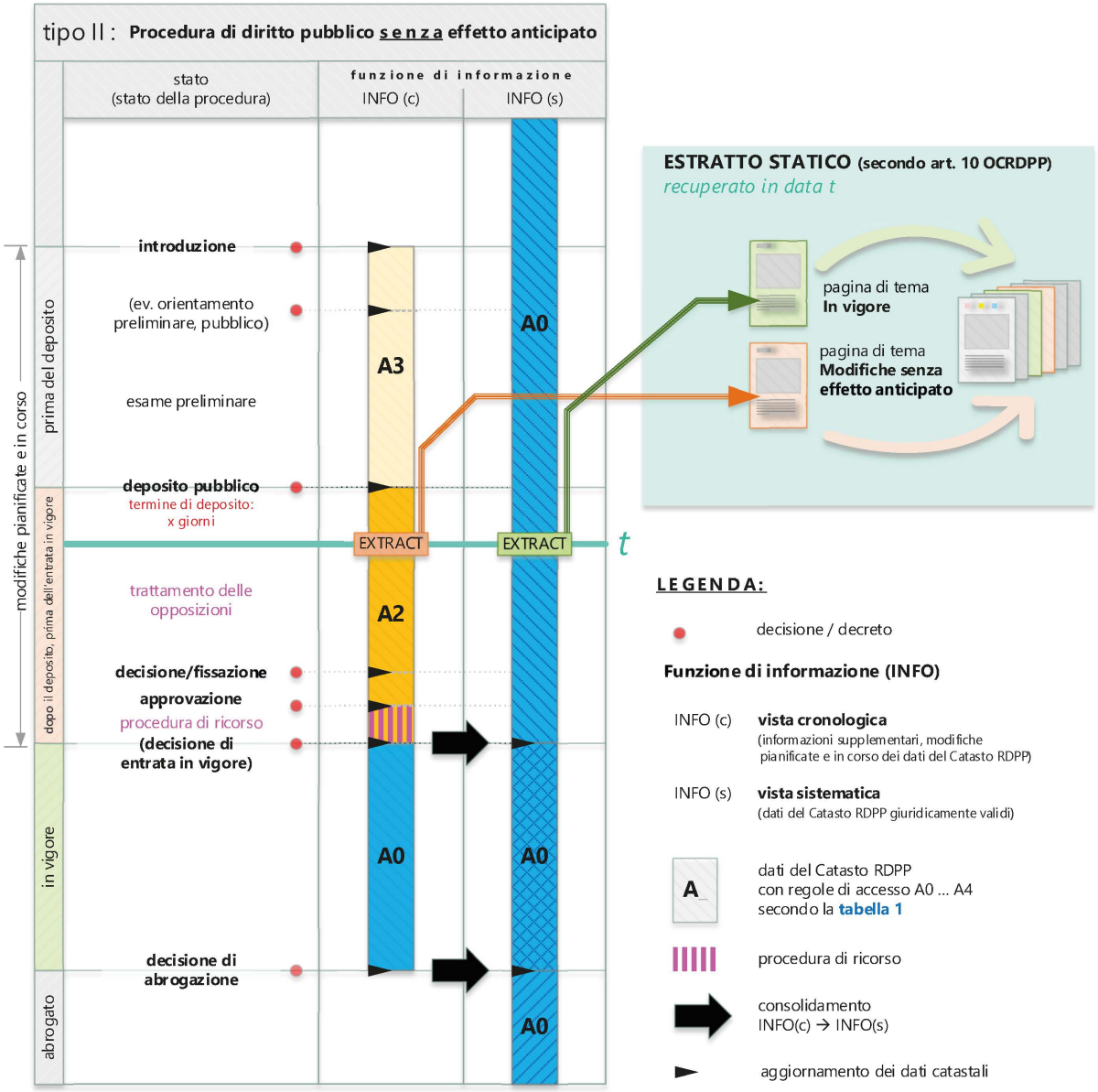

Figura 2: Schema della funzione di informazione utilizzando l'esempio dell'estratto statico (articolo 10 OCRDPP)

18 Funzione di pubblicazione

Le informazioni supplementari si creano durante la procedura prevista dalla legislazione settoriale e sono soggette a pubblicità in modi diversi a seconda dello stato di avanzamento della procedura. In linea di principio, le informazioni principali e supplementari sono rese pubbliche attraverso un atto di pubblicazione ufficiale, che è funzionalmente indicato qui di seguito come P0, P1 e P2 (in corrispondenza della regola di accesso ai dati catastali). Con la pubblicazione di una decisione di abrogazione, che si verifica nel caso di alcuni temi RDPP [20], si crea anche un'altra funzione di pubblicazione (Pa). Inoltre, può esservi una «pubblicazione preliminare» per le informazioni supplementari il cui deposito pubblico obbligatorio non ha ancora avuto luogo (regola di accesso A3) e che non è vincolante per la creazione del diritto, ma che può essere applicata nel senso di un orientamento preliminare anticipato (inclusione e partecipazione del pubblico) (P3). La Legge federale sulla pianificazione

[20] Sono esempi di temi RDPP con abrogazioni le zone di pianificazione, gli allineamenti e le linee di distanza; nel caso di altri temi RDPP come i piani di utilizzazione, le RDPP sono di solito solo *modificate*, ma non abrogate nel loro insieme.

del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700), per esempio, contiene all'articolo 4 una norma giuridica che può costituire la base per una tale pubblicazione preliminare (P3) per una serie di procedure di pianificazione del territorio.

Le funzioni di pubblicazione significano in concreto:

Simbolo	Funzione	in relazione all'effetto giuridico	in relazione alla pubblicità	in relazione alla pubblicazione
P0	**Pubblicazione** di una RDPP approvata/in vigore[21]	*Scopo:* Entrata in vigore *Riferimento temporale:* Dalla data dell'entrata in vigore[22, 23]	*Scopo:* Pubblicazione richiesta dallo stato di diritto *Riferimento temporale:* dalla data di pubblicazione	--[24]
P1	**Pubblicazione** di un deposito pubblico, con contemporaneo effetto anticipato[25]	*Scopo:* Effetto anticipato *Riferimento temporale:* dalla data del deposito	*Scopo:* Pubblicazione richiesta dallo stato di diritto *Riferimento temporale:* dalla data di pubblicazione	*Scopo:* Concessione del «diritto di consultazione» *Riferimento temporale:* termine di consultazione fissato con il deposito da - a
P2	**Pubblicazione** di un deposito pubblico (senza effetto anticipato)	--		
P3	**Pubblicazione preliminare** (che orienta tempestivamente) su un deposito pubblico senza avvio della procedura legislativa vera e propria (e soggetta a pubblicità obbligatoria).	--	*Scopo:* Pubblicazione (senza requisito obbligatorio previsto dallo stato di diritto) *Riferimento temporale:* dalla data di pubblicazione	*Scopo:* Possibilità di partecipazione *Riferimento temporale:* termine di partecipazione fissato con il deposito da - a

[21] A seconda del diritto procedurale, per P0 vale terminologicamente *la pubblicazione della RDPP approvata* che è passata in giudicato dopo la conclusione della procedura di ricorso, per cui prima della pubblicazione occorre assicurarsi che non sia stato presentato alcun ricorso contro la decisione di approvazione o che gli eventuali ricorsi presentati siano stati trattati in via definitiva, oppure per *la pubblicazione della RDPP passata in giudicato* attraverso un'entrata in vigore effettuata in modo formale (spesso per una data specifica).

[22] La data di entrata in vigore può essere esplicitamente indicata nell'atto di pubblicazione P0. Se non viene indicata una data, l'entrata in vigore avviene ad esempio il giorno successivo alla pubblicazione (o in un'altra data secondo il regolamento del diritto sulle pubblicazioni ufficiali).

[23] Nel caso di zone edificabili secondo l'art. 27 LPT l'efficacia giuridica è limitata per legge.

[24] Preliminarmente, i ricorsi contro la decisione di approvazione sono trattati nella procedura di ricorso. Una volta che la procedura di ricorso è stata completata, le restrizioni della proprietà diventano legalmente efficaci (in vigore).

[25] L'effetto anticipate subentra *qua lege* con il deposito pubblico.

Simbolo	Funzione	in relazione all'effetto giuridico	in relazione alla pubblicità	in relazione alla pubblicazione
P4	**Avviso di** modifica nei confronti degli interessati[26]	--	*Scopo:* Pubblicazione richiesta dallo stato di diritto *Riferimento temporale:* Dall'apertura	*Scopo:* Concessione del «diritto di consultazione» (solo nei confronti degli interessati) *Riferimento temporale:* Termine concesso per la presentazione del parere
Pa	**Pubblicazione** di un'abrogazione	*Scopo:* Abrogazione *Riferimento temporale:* dalla data di abrogazione	*Scopo:* Pubblicazione richiesta dallo stato di diritto *Riferimento temporale:* dalla data di pubblicazione	--

Tabella 2: Funzioni di pubblicazione nel modello funzionale del Catasto RDPP

Ognuna di queste funzioni di pubblicazione consiste in un atto di pubblicazione in un dato momento (data della pubblicazione ufficiale nell'organo di pubblicazione) e provoca effetti diversi in termini di efficacia giuridica, pubblicità e partecipazione (→ **punto 4**).

Nel caso delle funzioni di pubblicazione P0, P1 e Pa, la pubblicazione comporta un cambiamento dell'**effetto giuridico** (entrata in vigore, abrogazione o il manifestarsi di un effetto anticipato) dei dati interessati. Con le funzioni di pubblicazione P1 e P2 (ma non con P3), i dati catastali ricevono la **pubblicità** necessaria secondo lo stato di diritto attraverso la pubblicazione, e un termine (o la designazione di un termine) è associato alle funzioni di pubblicazione da P1 a P4, permettendo così la **partecipazione** del pubblico o delle cerchie interessate.

La funzione di pubblicazione P0 trasforma i dati del Catasto RDPP approvati, che sono cresciuti in giudicato o sono entrati in vigore dopo la conclusione della procedura di ricorso (trattamento di tutti i ricorsi contro la decisione attraverso i canali legali previsti a tale scopo), nello stato giuridico «in vigore».[27] Spesso questo passaggio da «passato in giudicato» a «in vigore» è ottenuto attraverso una decisione indipendente sull'entrata in vigore.

[26] Ai fini di un sistema completo, la funzione P4 (pubblicazione in una procedura pubblica limitata) è inclusa in questa panoramica. Tuttavia, non si tratta di una vera e propria funzione di pubblicazione, poiché non è soggetta a pubblicità generale, a differenza di P0, P1, P2, P3 e Pa.

[27] Dove la legislazione permette entrate in vigore parziali, l'entrata in vigore tramite P0 si applica solo alle parti cresciute in giudicato.

19 Modello funzionale per le procedure di tipo I

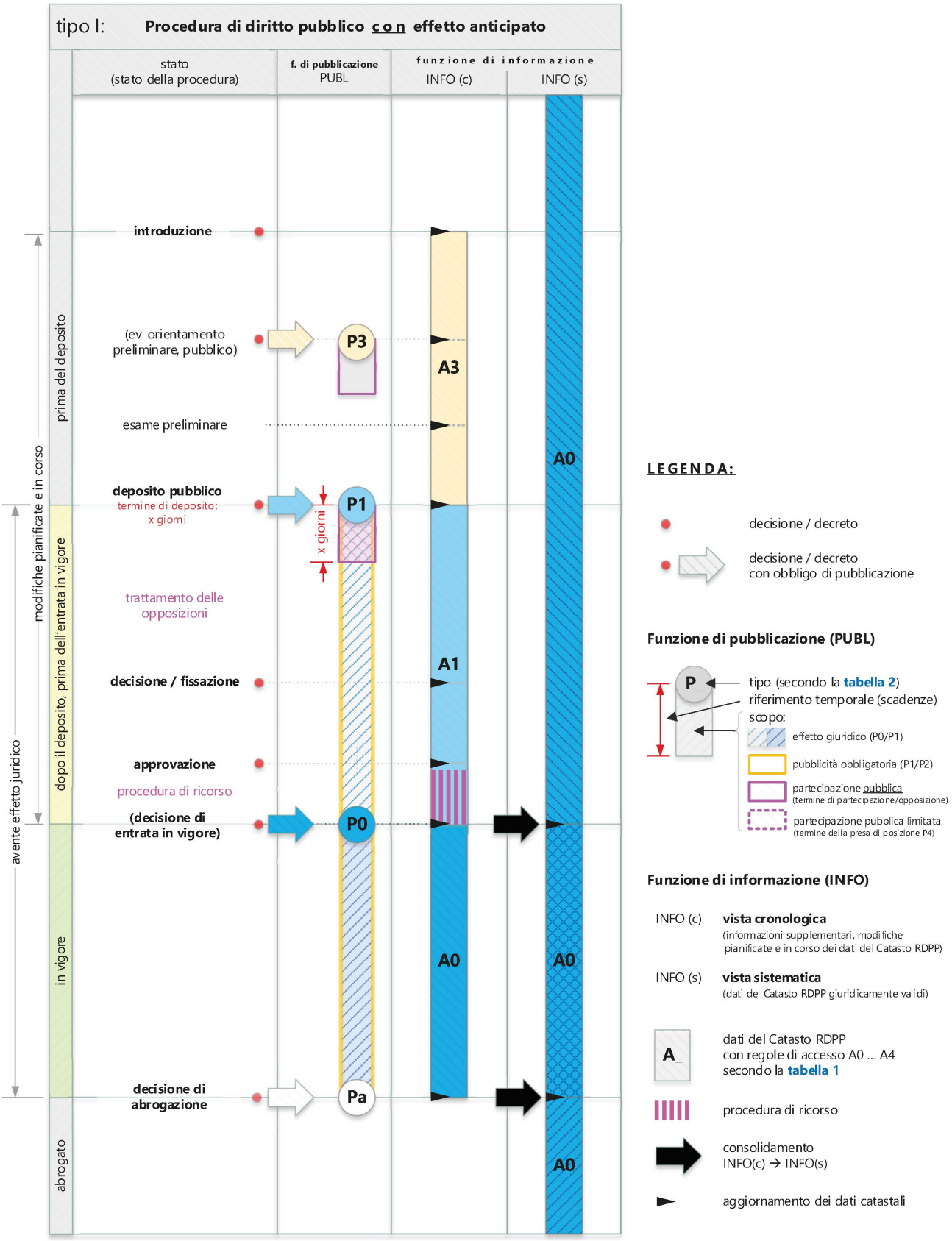

Figura 3: Modello funzionale nelle procedure di diritto pubblico con effetto anticipato (tipo I)

20 Modello funzionale per procedure di tipo II

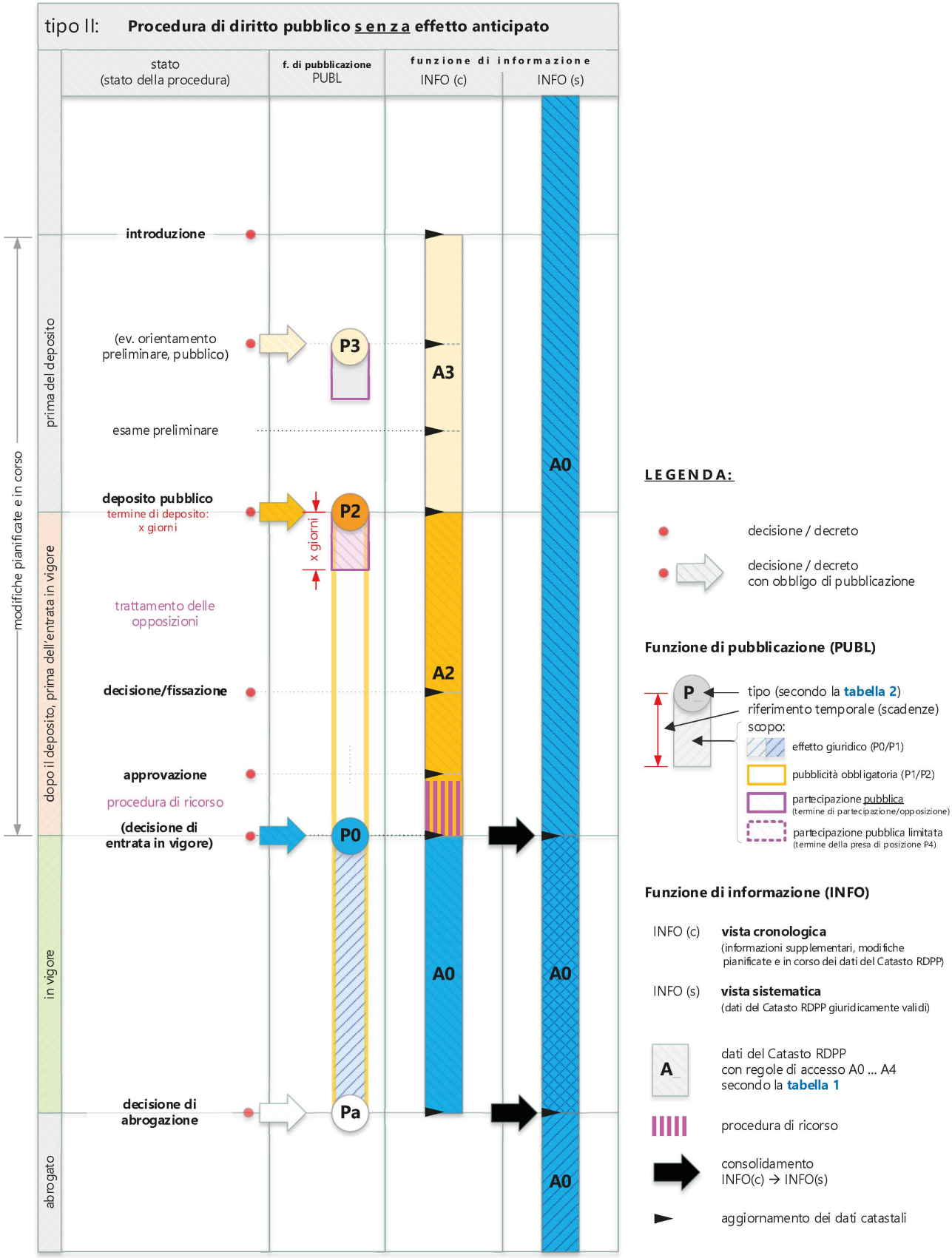

Figura 4: Modello funzionale nelle procedure di diritto pubblico con effetto anticipato (tipo II)

21 Modello funzionale per procedure di tipo III

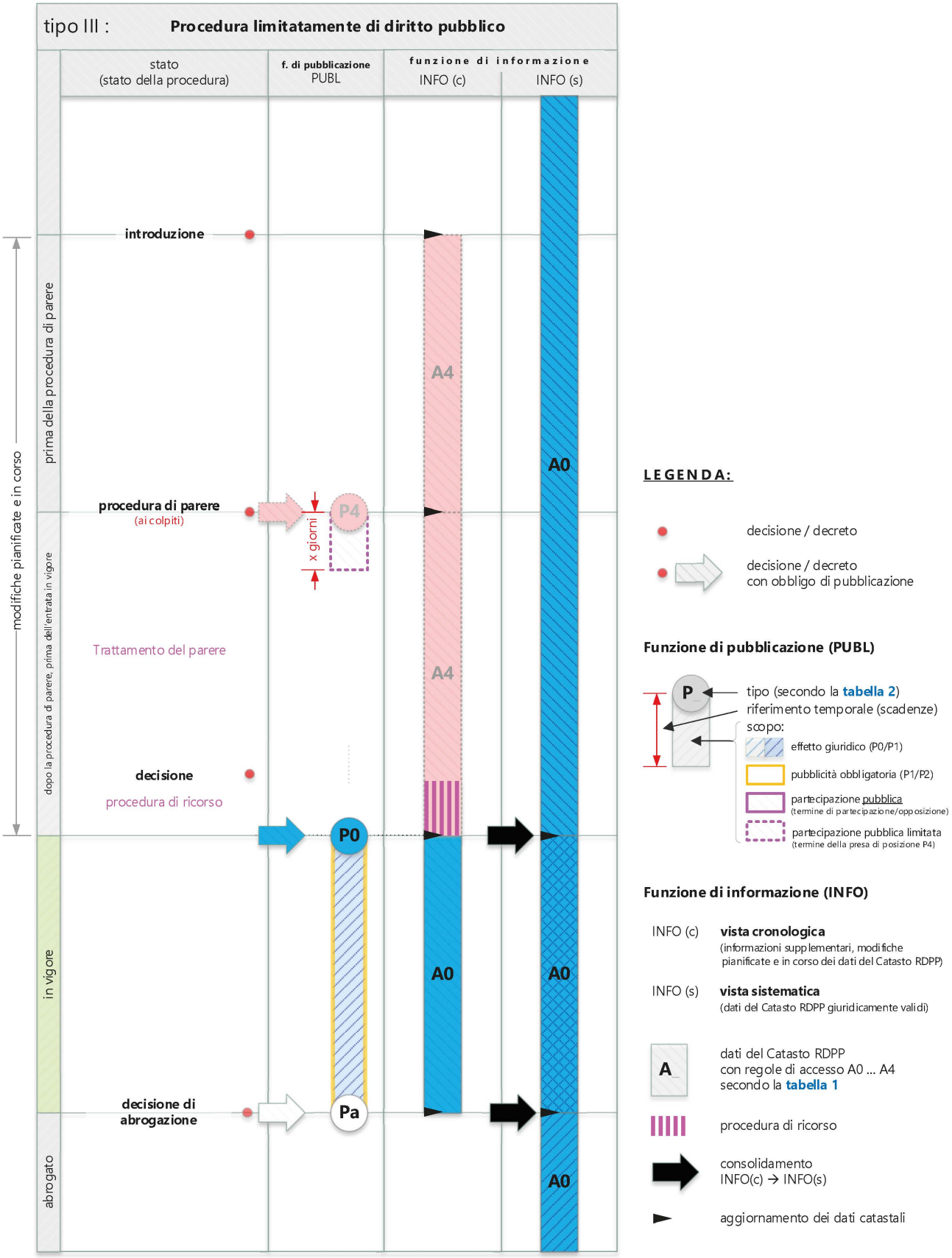

Figura 5: Modello funzionale nelle procedure pubbliche limitate (tipo III)

22 Modello funzionale per le zone di pianificazione (caso speciale del tipo I)

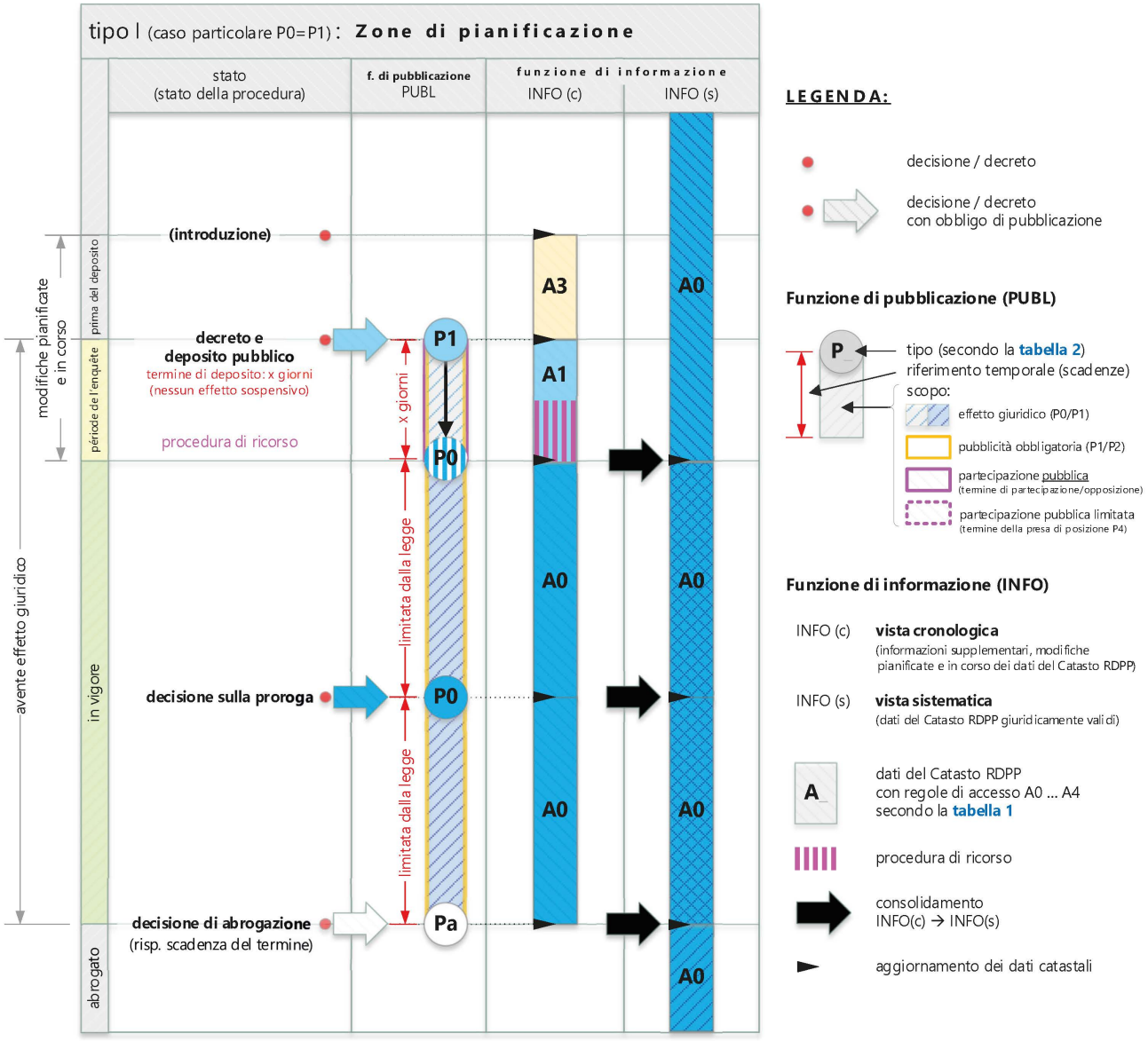

Figura 6: Modello funzionale per il tema RDPP «Zone di pianificazione» (caso speciale del tipo I)

Le zone di pianificazione secondo l'articolo 27 della legge sulla pianificazione del territorio rappresentano un caso speciale del tipo I (ID = 76). Sulla base del modello funzionale, le caratteristiche speciali delle zone di pianificazione possono essere descritte come segue:

Nel caso delle zone di pianificazione la decisione sul deposito pubblico e quella sulla determinazione coincidono (P0 = P1), ma allo stesso tempo, per ragioni di stato di diritto l'opportunità di ricorso deve essere concessa immediatamente con la pubblicazione della decisione. Anche se l'effetto giuridico della zona di pianificazione è immediato, la zona di pianificazione non è in vigore sino alla fine del periodo di pubblicazione e alla conclusione della procedura di ricorso (se necessaria). Pertanto, per questo periodo, ha lo stesso effetto giuridico di un effetto anticipato (regola d'accesso A1), che poi cambia automaticamente in A0 senza ulteriore decisione.

Secondo l'articolo 27 paragrafo 2 LPT, le zone di pianificazione sono limitate a un massimo di cinque anni. Possono essere prorogate secondo il diritto cantonale (mediante una nuova pubblicazione P0 sulla proroga, che avviene senza un nuovo deposito pubblico).

Le zone di pianificazione perdono il loro effetto giuridico attraverso un ricorso vinto prima che abbiano acquisito definitivamente validità legale, attraverso la mancata proroga (scadenza della validità limitata)[28], oppure ancora attraverso una decisione formale di abrogazione (Pa). Quest'ultima può essere inclusa in una decisione sull'approvazione di un piano di utilizzazione se la zona di pianificazione diventa obsoleta quando entra in vigore il nuovo regolamento di utilizzazione.

23 Interazioni tra funzione di informazione e di pubblicazione

Per la funzione di informazione, l'affidabilità dell'informazione costituisce un prerequisito secondo l'articolo 2 paragrafo 1 OCRDPP. L'informazione sulla restrizione della proprietà risulta direttamente dalla sua pubblicazione ufficiale, che è controllata dalla rispettiva funzione di pubblicazione. Per quanto riguarda la sua funzione informativa il Catasto RDPP può soddisfare pienamente il requisito di affidabilità solo se contiene esattamente le informazioni vincolanti ai sensi della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. Non appena c'è una differenza tra il contenuto rilevante, ossia pubblicato, e il contenuto del Catasto RDPP (sia in termini di contenuto materiale che temporale) l'affidabilità non è più data.

Con la pubblicazione dell'informazione sottostante (ossia dell'oggetto della pubblicazione) da parte delle funzioni di pubblicazione in questione sorgono gli effetti nelle aree dell'efficacia giuridica, della pubblicità e della partecipazione (secondo la **tabella 2**). Affinché questi effetti si manifestino attraverso l'iscrizione nel Catasto RDPP, le informazioni riprodotte nel Catasto RDPP (geodati, prescrizione legale, termine di opposizione) devono rimanere accessibili in modo affidabile durante il periodo di tempo in questione.

Si presta particolare attenzione al periodo tra il deposito pubblico (funzione di pubblicazione P1/P2) e l'entrata in vigore (P0). Tutti gli stati giuridici che si presentano durante questo lasso di tempo (ad esempio nel caso dei piani di utilizzazione: (a) deposito pubblico, (b) decisione del Comune, (c) approvazione del Consiglio di Stato) sono soggetti a pubblicità obbligatoria fino alla conclusione definitiva della procedura di ricorso.[29] Nella misura in cui il deposito pubblico *qua lege* produce un effetto anticipato (P1), questo vale anche per tutti gli stati giuridici menzionati. In un Catasto RDPP con funzione supplementare le informazioni supplementari con le regole d'accesso A1/A2 devono essere aggiornate nel Catasto RDPP secondo le decisioni prese fino alla loro messa in vigore con P0.

[28] È controverso se una zona di pianificazione «scaduta» che non è stata formalmente revocata continui o meno ad avere un effetto legale.

[29] Questo non si applica a una pubblicazione preliminare tempestiva P3.

24 Applicazione del modello funzionale per l'utilizzo della funzione supplementare del Catasto RDPP

L'uso della funzione supplementare del Catasto RDPP può essere specificamente progettato sulla base del modello funzionale.

Le funzioni di informazione e pubblicazione (con le loro interazioni) devono sempre essere considerate **per singolo tema**, ossia vengono interpretate separatamente per ogni tema RDPP, che è soggetto alla propria procedura basata sullo stato di diritto. Quando diversi temi RDPP sono emanati insieme (per esempio la determinazione dei livelli di sensibilità al rumore insieme alla all'emanazione dei piani di utilizzazione) essi possono anche essere considerati in una stessa procedura.

Prima di tutto, i **requisiti di pubblicazione** basati sullo stato di diritto (→ **punto 25**) devono essere derivati dalla legislazione speciale e devono essere specificate le funzioni di pubblicazione del Catasto RDPP necessarie a questo scopo. Inoltre, gli stati giuridici pertinenti alle informazioni supplementari devono essere determinati almeno per il periodo tra la pubblicazione ufficiale (funzione di pubblicazione P1/P2) e l'entrata in vigore (funzione di pubblicazione P0).

A condizione che siano soddisfatti i **requisiti di legge** (→ **punto 27**) per l'utilizzo della funzione supplementare da parte del Catasto RDPP, le relative funzioni di pubblicazione devono essere implementate tecnicamente e organizzativamente, a seconda dell'approccio scelto (→ **punto 13**).

25 Determinazione dell'obbligo di pubblicazione dalla legislazione speciale

In un sistema basato sullo stato di diritto, l'obbligo di pubblicazione è sancito dalla legislazione speciale sul tema RDPP pertinente. Si manifesta nelle procedure legalmente prescritte per l'istituzione delle RDPP e si esplica regolarmente nei seguenti punti:

P1/P2/P4: Requisito di una pubblicazione tramite deposito pubblico (P1/P2) o introduzione della possibilità di prendere posizione (P4).

L'eventuale effetto anticipato derivante dall'ordine di deposito pubblico deve essere definito anche a livello legale. **Se non viene definito alcun effetto anticipato in relazione all'obbligo di deposito pubblico, siamo in presenza di P2**.

P0: Requisito della pubblicazione dell'entrata in vigore di una norma giuridica; risulta dal requisito dell'approvazione (in ultima istanza) che - dopo il completamento della procedura di ricorso - costituisce la base per l'entrata in vigore.

Pa: Obbligo di pubblicare un'abrogazione (questo si verifica meno frequentemente nella legislazione speciale, poiché per molti temi RDPP una nuova realtà giuridica si ottiene solo attraverso una revisione della RDPP esistente).

In tutti i suddetti requisiti di pubblicazione, viene utilizzato l'organo di pubblicazione ufficiale pertinente; ciò significa che in una specifica procedura in corso viene fatta una *pubblicazione* proprio in questi punti, che è soggetta alla confidenza ufficiale - ad esempio tramite una pubblicazione sul Foglio ufficiale.

Per quanto riguarda P3 (pubblicazione preliminare in una fase iniziale della procedura ai fini della partecipazione pubblica) tendono a esistere soltanto norme giuridiche più generali, come l'articolo 4

LPT, consultate da molte procedure legislative di pianificazione del territorio. Poiché P3, a differenza di P1/P2, non è vincolante per la creazione del diritto questo requisito di pubblicazione spesso non è regolato esplicitamente a livello giuridico. Tuttavia, dalla pratica comune se ne può dedurre, per un tema RDPP, se una pubblicazione preliminare P3 è usuale o meno.

L'obbligo di pubblicazione per P1/P2 garantisce non solo la conformità con lo stato di diritto, ma anche gli elementi di un ordine democratico di fondo, ossia la concessione di possibilità di partecipazione (almeno) agli interessati. Le possibilità di partecipazione così avviate sono definite nella legge (ad es. mediante spiegazioni sulla procedura di ricorso).

Il requisito della pubblicazione per P0 è in generale necessario, poiché in un sistema basato sullo stato di diritto la creazione del diritto pubblico può avvenire solo quando la legge applicabile è stata resa vincolante e conosciuta.

Le funzioni di pubblicazione necessarie per i rispettivi requisiti di pubblicazione sono descritte per ciascun tema RDPP mediante:

- Tipo di funzione: P0, P1, P2, P3, P4 o Pa
- Data: Data della pubblicazione
- Effetti: Scopo e riferimento temporale secondo **Tabella 2**
- Forma: ad es. pubblicazione sul Foglio ufficiale con ***rimando*** alla pubblicazione di un piano

I requisiti di pubblicazione determinati per tutti i temi RDPP con queste informazioni servono come base per l'introduzione della funzione supplementare. Nell'**allegato 2** vengono forniti alcuni esempi concreti su determinati temi RDPP.

26 Utilizzo della funzione supplementare: completo o parziale - in generale o per singolo tema

L'utilizzo della funzione supplementare è considerato **completo** in un tema RDPP se tutti i requisiti di pubblicazione (P0, P1, P2 e Pa) che sono obbligatori in base allo stato di diritto sono soddisfatti per il tema in questione mediante le funzioni di pubblicazione del Catasto RDPP.[30] È invece considerato **parziale** in un tema RDPP se non tutti, ma solo singoli requisiti di pubblicazione sono coperti dalla funzione supplementare del Catasto RDPP. Questo è il caso, ad esempio, se solo l'entrata in vigore e l'abrogazione delle RDPP giuridicamente vincolanti è legata alla pubblicazione dei dati in questione nel Catasto RDPP (P0/Pa), ma la procedura convenzionale (pubblicazione sul Foglio ufficiale con riferimento alla pubblicazione fisica di un piano) continua a essere utilizzata per i relativi requisiti (P1/P2).[31]

Se il Catasto RDPP è dotato della funzione supplementare in tutti i temi RDPP, si parla di un **utilizzo generale** del Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale. Se invece l'utilizzo della funzione

[30] La pubblicazione preliminare P3, anche se è richiesta ad esempio dall'articolo 4 LPT, non è obbligatoria nel senso del diritto sulle pubblicazioni ufficiali. La funzione P4 nelle procedure pubbliche limitate non è di ulteriore interesse nel contesto dell'utilizzo della funzione supplementare.

[31] Un esempio di utilizzo parziale della funzione supplementare è il tema RDPP Allineamenti per le strade nazionali (ID = 88). Secondo l'articolo 29 della legge federale sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11) e l'articolo 13a dell'ordinanza sulle strade nazionali (OSN; RS 725.111), il Catasto RDPP è utilizzato in tutti i Cantoni per la pubblicazione degli allineamenti in vigore (funzione di pubblicazione P0). Per il deposito pubblico di questi allineamenti, l'articolo 27b capoverso 2 LSN prevede «soltanto» l'uso dell'organo di pubblicazione ufficiale del Cantone/Comune interessato. Se il Cantone non prevede esplicitamente il Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale dei requisiti, gli allineamenti continueranno a essere pubblicati in modo convenzionale (vale a dire che la funzione supplementare è attuata solo in parte).

supplementare è limitato a singoli temi, la funzione supplementare si considera introdotta per singolo tema.

27 Requisiti legali per la funzione supplementare

Per la funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale devono essere creati dei requisiti legali. Questi dipendono dalla decisione di introdurre la funzione supplementare in generale o solo per singoli temi, in modo parziale oppure completo (→ **punto 26**) e da quale approccio viene scelto per l'utilizzo come organo di pubblicazione (***«Riferimento al Catasto RDPP»*** oppure ***«OPU a sé stante»***, → **punto 13**). Indipendentemente da ciò, la norma giuridica per la pubblicazione ufficiale delle RDPP deve essere ***almeno sottoposta a referendum facoltativo*** per ragioni di rango costituzionale (→ **punto 6**).

Esistono due possibilità di base per la formulazione giuridica: questa può avvenire **nel quadro della legge**, attraverso una norma giuridica nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali e/o nel diritto in materia di geoinformazione, oppure in relazione ai singoli temi RDPP **nelle legislazioni settoriali**.

Il **quadro giuridico** per l'utilizzo del Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale è definito di preferenza nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. Anche la legislazione cantonale sulla geoinformazione si presta a questo scopo se la legislazione sulle pubblicazioni ufficiali permette di designare altri organi di pubblicazione attraverso altre norme giuridiche.[32] La legislazione quadro si presta se la funzione supplementare è introdotta in generale (UR, BS, NE). Inoltre, è preferibile che venga scelta la variante «*OPU indipendente*» (UR). In linea di principio, una semplice dichiarazione a livello di ordinanza con almeno un referendum facoltativo è sufficiente affinché la funzione supplementare del Catasto RDPP sia utilizzata per le pubblicazioni ufficiali. (UR[33], NE[34]). Questo può poi essere specificato a livello di ordinanza o di istruzione.

Se si sceglie la variante «Riferimento al Catasto RDPP», in cui il Foglio ufficiale continua ad essere utilizzato come mezzo di pubblicazione principale, occorre assicurare nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali che questo riferimento sia anche ammissibile. (BS[35]). Se la funzione supplementare deve essere utilizzata in modo completo, ossia anche per i depositi pubblici (P1/P2), l'uso della funzione supplementare per tutte le funzioni di pubblicazione deve essere chiaramente incluso nella norma giuridica (NE[36], UR[37]).

L'utilizzo del Catasto RDPP come organo di pubblicazione può anche essere ancorato legalmente dalla **legislazione speciale** per il tema RDPP in questione, il che è consigliabile se la funzione supple-

---

[32] Questo sarebbe ammissibile, per esempio, nel Cantone di Zurigo sulla base del § 12 della legge sulle pubblicazioni (PublG; LS 170.5). Questo non è invece consentito nel Cantone di Nidvaldo, poiché la legge cantonale sulle pubblicazioni ufficiali (Publikationsgesetz, NG 141.1) definisce in via definitiva gli organi di pubblicazione ufficiali.

[33] UR: articolo 19 dell'ordinanza cantonale sulla geoinformazione (kantonale Geoinformationsverordnung; kGeoIV; RB 9.3431) (decisione del Landrat, soggetta a referendum facoltativo) o nuovo articolo 1 della legge cantonale sulle pubblicazioni ufficiali (Publikationsgesetz, PuG; RB 3.1310)

[34] NE: articolo 26 capoverso 3 della Loi d'introduction de la législation fédérale sur la géoinformation (LGéo): loi cantonale sur la géoinformation (LCGéo; RSN 751.0)

[35] BS: § 5 dell'ordinanza relativa alla legge sulle pubblicazioni ufficiali nel foglio cantonale e sulle raccolte di leggi del Cantone di Basilea Città (PublV; SG 151.210); disposizioni d'esecuzione basate sul § 13 della legge sulle pubblicazioni ufficiali nel foglio cantonale e sulle raccolte di leggi del Cantone di Basilea Città (Publikationsgesetz; SG 151.200); in combinato disposto con il § 7 dell'ordinanza cantonale sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (KÖREBKV; SG 214.307)

[36] NE: articolo 26 del Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation (RLCGéo; RSN 751.01)

[37] UR: articolo 13 PuG

mentare viene utilizzata solo per singoli temi. Anche qui, occorre notare che la norma giuridica è formulata a livello della legge soggetta a referendum e non contraddice la legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. Un utilizzo parziale della funzione supplementare può benissimo essere costituito nella legislazione settoriale, per esempio se il Catasto RDPP deve essere utilizzato solo per le funzioni di pubblicazione P0 e Pa, ma non per i depositi pubblici.[38]

La riformulazione delle relative norme giuridiche nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, nel diritto in materia di geoinformazione e nelle singole legislazioni speciali deve essere affrontata con grande cautela, poiché le disposizioni legali sulla pubblicazione ufficiale, in particolare sul deposito pubblico, sono spesso rappresentate in modo ridondante nella legge. C'è una valida ragione per questo: il deposito pubblico in particolare **costituisce** un importante elemento democratico, perché permette fondamentalmente la partecipazione del pubblico. L'assenza di contraddizioni nelle disposizioni legali sulle pubblicazioni ufficiali deve essere soddisfatta nella sinossi della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali, la geoinformazione e settoriale.

28 Organizzazione dei dati catastali, primato digitale, ottimizzazione dei processi

La cadenza temporale rilevante dal punto di vista della legislazione sulle pubblicazioni ufficiali

(1) decisione

(2) pubblicazione

(3) manifestazione dell'effetto (efficacia giuridica / pubblicità / partecipazione)

deve essere presa in considerazione nell'organizzazione dei dati catastali e nella progettazione dei processi di dati. Se il Catasto RDPP viene utilizzato con la funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale, la predisposizione di dati digitali del Catasto RDPP confermati come corretti (ossia che riflettono in modo affidabile il relativo stato) deve avvenire *al momento della pubblicazione ufficiale*.

Con un **primato digitale** definito dalla legge (ad es. «con la pubblicazione nel Catasto RDPP i dati digitali prendono effetto giuridico»[39]) si possono creare le basi per unire le funzioni di pubblicazione con i processi corrispondenti per l'inclusione nel Catasto RDPP e per rendere obsoleta la differenza tra l'oggetto di pubblicazione rilevante e i dati nel Catasto RDPP illustrata al **punto 9**.

Senza il primato digitale occorre garantire nell'organizzazione e nel trattamento dei dati che la pubblicazione del set di dati del Catasto RDPP sia sincrona alla pubblicazione ufficiale. Non devono esservi differenze nel Catasto RDPP, né in termini di contenuto né in termini di tempo, rispetto al set di dati determinante secondo la legislazione sulle pubblicazioni ufficiali. Questo può essere ottenuto con:

- la consegna del piano (o dei geodati) rilevanti all'atto del processo decisionale relativo alle RDPP esclusivamente da parte dell'organo responsabile del Catasto (ORC) e sulla base del set di dati del Catasto RDPP preparato digitalmente per la pubblicazione nel Catasto RDPP.
- se necessario con l'anticipazione, nel processo di dati, del processo di conferma della correttezza da parte dell'organo responsabile/servizio specializzato prima della decisione, o assicurando la correttezza nella gestione del processo.

[38] cfr. nota a piè di pagina 31

[39] cfr. nel Cantone di Uri: articolo 15 PuG

Poiché l'intervallo di tempo tra la decisione e la sua pubblicazione ufficiale, che nel caso del Catasto RDPP è sempre associato alla registrazione dei rispettivi dati del Catasto RDPP, è spesso molto breve occorre osservare anche i seguenti principi:

- inclusione degli uffici responsabili della pubblicazione ufficiale secondo la legislazione sulle pubblicazioni ufficiali vigente (di solito le cancellerie di Stato e comunali) come attori chiave nei processi di dati per l'inclusione delle RDPP nel Catasto.
- (e viceversa:) inclusione degli ORC nel sistema di pubblicazione secondo il diritto sulle pubblicazioni ufficiali delle cancellerie di Stato e comunali.

29 Sicurezza delle informazioni e dei dati, gestione degli errori

L'utilizzo del Catasto RDPP nella sua funzione supplementare pone elevate esigenze alle informazioni e ai dati del Catasto RDPP, nella misura in cui questi sono utilizzati per le pubblicazioni ufficiali. Questi devono essere messi a disposizione con un alto grado di affidabilità in termini di contenuto, ma anche per quanto riguarda la tempistica con cui sono messi a disposizione. Tuttavia non vigono requisiti sostanzialmente diversi per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati rispetto ad altre pubblicazioni ufficiali. Lo stesso vale anche per il backup dei dati e la disponibilità a lungo termine dei dati una volta che questi sono stati pubblicati.

Gli errori che possono verificarsi in una pubblicazione ufficiale di RDPP sono trattati allo stesso modo degli errori che si verificano in altre pubblicazioni ufficiali. Le correzioni formali e redazionali sono in linea di principio possibili in modo informale; questo vale soprattutto per gli errori derivanti da una comunicazione errata della decisione emessa. In una certa misura, questo include anche gli errori contenutistici che - sebbene decisi allo stesso modo - contraddicono ovviamente l'intenzione della decisione (ad esempio, un'evidente inesattezza di un importo finanziario). Gli errori che richiedono una nuova decisione o addirittura una nuova procedura, d'altra parte, non possono essere corretti in modo informale. Si raccomanda una stretta collaborazione con i centri di competenza per le pubblicazioni ufficiali (situati presso le cancellerie di Stato), che hanno l'esperienza necessaria per decidere come trattare gli errori.

30 Approcci di soluzione tecnici

L'attuazione tecnica della funzione supplementare per il Catasto RDPP, ossia le funzioni di pubblicazione P0, P1, P2, P3 e Pa, come pure la realizzazione tecnica dell'infrastruttura del Catasto RDPP nel suo insieme e la maggior parte delle funzioni di informazione (portale del Catasto RDPP) sono soggette alla competenza e al margine di manovra dei Cantoni in termini di configurazione. A condizione che i requisiti e le specifiche definiti in questa guida siano soddisfatte nelle possibili implementazioni tecniche. Ciò risulta evidente anche nei due approcci già attuati dai Cantoni di Uri (dal 2019, reso operativo in generale) e di Basilea Città (dal 2021, reso operativo per alcuni temi RDPP) dove presentano elementi comuni sotto molti aspetti ma nel contempo anche differenze soprattutto nella realizzazione tecnica. Altri Cantoni che decidono di utilizzare la funzione supplementare possono ispirarsi alle soluzioni di questi due Cantoni, ma sono altrettanto liberi di realizzare una propria soluzione che rispetti i principi qui esposti.

31 Cantone di Basilea Città

La soluzione APO.BS nel Cantone di Basilea Città costituisce una realizzazione dell'OPU nel senso dell'approccio «**riferimento al Catasto RDPP**». Il Foglio ufficiale cantonale, che è tenuto in forma elettronica, implementa questo riferimento per mezzo di un link a una pubblicazione mediante deposito pubblico nel Catasto RDPP. Il link della pubblicazione esposta contiene i parametri esatti per identificare l'operazione di deposito pubblico. APO.BS è stata fondamentalmente progettata come un OPU **generale**, ma è effettivamente utilizzato solo in alcuni temi RDPP. Il primo deposito pubblico ha avuto luogo nell'aprile 2021 e riguarda il deposito della pianificazione territoriale cantonale relativa allo spazio riservato alle acque attraverso una funzione di pubblicazione P2. Tutti gli stati giuridici tra il deposito pubblico e l'entrata in vigore sono resi disponibili nel portale di deposito pubblico. Inoltre, il periodo di ricorso per un deposito pubblico è esplicitamente indicato nel portale di deposito pubblico.

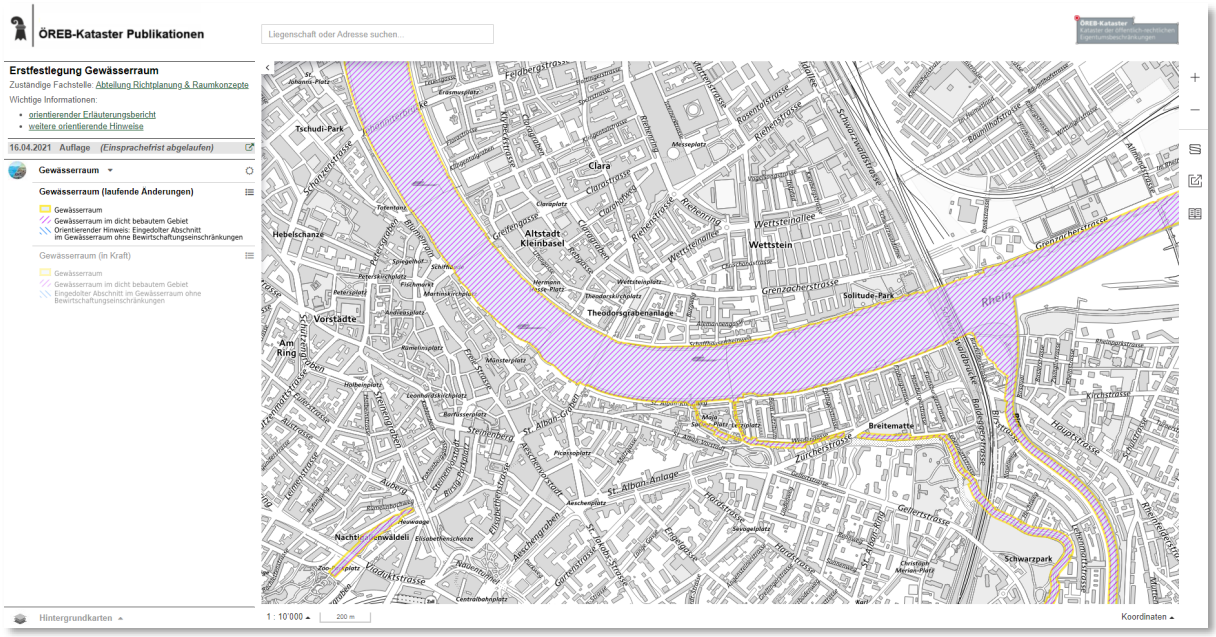

Figura 7: Portale di deposito pubblico nell'APO.BS (richiamato nel giugno del 2021).

L'ancoraggio giuridico dell'organo di pubblicazione ufficiale APO.BS avviene sia nella legislazione sulle pubblicazioni ufficiali che nel diritto in materia di geoinformazione. Per quanto riguarda la prima, con il § 5 dell'ordinanza sulla legge sulle pubblicazioni nel foglio cantonale e sulla raccolta di leggi del Cantone di Basilea Città (Publikationsverordnung, PublV; SG 151.210) è disponibile una norma giuridica che, in base alla norma di approvazione di cui al § 13 della legge sulle pubblicazioni nel foglio cantonale e sulla raccolta di leggi del Cantone di Basilea Città (Publikationsgesetz; SG 151.200), soddisfa il requisito dell'obbligo di assoggettamento a referendum. Con il § 7 dell'ordinanza cantonale sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (KÖREBKV; SG 214.307) ha luogo l'integrazione nel diritto in materia di geoinformazione.

Quest'ultima prescrizione legale regola anche il primato digitale dei dati catastali pubblicati nel portale di deposito pubblico e nel Catasto RDPP. Le leggi speciali sui temi RDPP supportano i processi digitali necessari per il processo di pubblicazione.

32 Cantone di Uri

Fino all'entrata in vigore della legge sulle pubblicazioni (PuG; RB 3.1310), l'ordinanza del Gran Consiglio sulla geoinformazione (kantonale Geonformationsverordnung, kGeoIV; RB 9.3431), soggetta a referendum facoltativo, regola all'articolo 19 l'utilizzo del Catasto RDPP come organo di pubblicazione ufficiale per le RDPP oggetto del Catasto RDPP. I dettagli a questo proposito sono esposti nelle istruzioni del Gran Consiglio sul Catasto RDPP (istruzioni sul Catasto RDPP).[40] Descrivendo a titolo accompagnatorio le procedure legislative, queste descrivono tutti i processi che portano all'organo di pubblicazione ufficiale APO.UR (principalmente P0 e P2; P1 non ricorre nel Cantone di Uri, ad eccezione delle zone di pianificazione) e prescrivono per P2 i moduli di testo che devono apparire sul Foglio ufficiale. A livello di legislazione speciale, vige anche l'obbligo di utilizzare il Catasto RDPP per la pubblicazione ufficiale e il primato digitale (Art. 1a e 1b del Regolamento sulla legge sulla pianificazione e l'edilizia, RPBG; RB 40.1115).

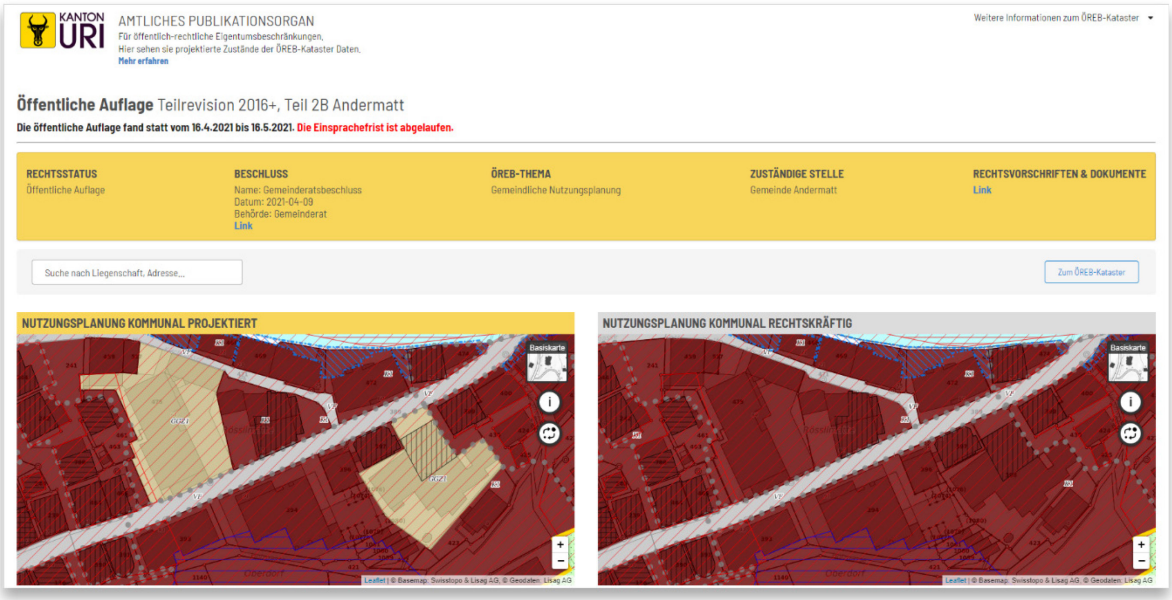

Figura 8: Portale di deposito pubblico in APO.UR, che oltre allo stato da imporre (a sinistra) mostra sinotticamente anche lo stato attualmente legalmente valido (a destra) (accesso nel giugno del 2021).

[40] del 22 gennaio 2019 (Cantone di Uri, RRB 2019-39). cfr. www.oereb.ur.ch → weitere Informationen → ÖREB-Katasterweisungen.

Con la nuova legge sulle pubblicazioni, il Catasto RDPP assume lo status di organo di pubblicazione ufficiale equivalente al Foglio ufficiale e all'*Urner Rechtsbuch* (art. 1, 13 e seguenti PuG). La funzione supplementare è stata quindi introdotta in modo **generale e completo** nel Cantone di Uri ed è già praticata per tutti i temi RDPP dal 2019. Anche se la nuova legge sulle pubblicazioni prevede fondamentalmente l'esistenza parallela dei tre organi di pubblicazione del Foglio ufficiale, del *Rechtsbuch* e del Catasto RDPP, e quindi dal punto di vista giuridico il Cantone di Uri ha attuato la variante «**OPU indipendente**», la pubblicazione ufficiale delle RDPP - almeno per una fase transitoria - non sarà realizzata unicamente attraverso funzioni di pubblicazione nel Catasto RDPP, ma sarà secondaria, con un deposito tradizionale nelle cancellerie che sarà pubblicato sul Foglio ufficiale (forma mista). La pubblicazione ufficiale nel Catasto RDPP è considerata quella vincolante in virtù del primato dei dati digitali (art. 15 PuG).

La realizzazione tecnica avviene in un portale di pubblicazione APO.UR separato, collegato al portale del Catasto RDPP. La totalità delle condizioni è accessibile tramite un link separato [41]; in questo contesto tutti gli stati legali tra il deposito pubblico e l'entrata in vigore sono resi disponibili (se il periodo di ricorso per un deposito pubblico è già scaduto, questo è esplicitamente indicato). Con il portale del Catasto RDPP (PLR.UR) esiste un collegamento diretto con il portale di deposito pubblico in caso di ricerche legate a una specifica particella. Per una descrizione dettagliata di questa funzionalità, si prega di leggere l'articolo tecnico pubblicato sulla rivista specializzata cadastre 29[42] (aprile 2019).

[41] www.oereb.ur.ch/auflage

[42] GRAEFF, B. (2019): Amtliches Publikationsorgan – eine Zusatzfunktion zum ÖREB-Kataster des Kantons Uri. In: cadastre 29, aprile 2019, p. 20-25. | Il Catasto RDPP del Cantone di Uri assicura la funzione supplementare di organo di pubblicazione. Cfr: cadastre 29, avril 2019, pp. 20-25]

33 Osservazioni conclusive

Questa guida contiene raccomandazioni di carattere generale sulla concezione e l'attuazione della funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale. Con l'esistenza dei relativi requisiti legali, il Catasto RDPP ha un nuovo e interessante compito e una nuova e interessante funzione in relazione alle pubblicazioni ufficiali riguardanti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà, che possono essere applicati e realizzati in ogni Cantone. Un Catasto RDPP con una funzione supplementare assume un significato centrale nei settori della creazione dei diritti, della pubblicità e anche della possibilità di partecipazione, attualmente mancanti nel semplice «catasto di informazione».

Questa guida è stata elaborata nel 2021 dal gruppo di lavoro del progetto prioritario Catasto RDPP «PPR31-UR», al quale hanno partecipato gli otto Cantoni di ZH, BE, UR, NW, BS, VD, NE e GE nonché l'Ufficio federale di topografia swisstopo:

BLANCHARD Thierry	Kanton Bern, Amt für Geoinformation / Canton de Berne, Office de l'information géographique
DELLENBACH Marco	GIS Daten AG (im Auftrag des Kantons Nidwalden, Baudirektion)
FIERZ Bernard	Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, Abteilung Geoinformation
GRAEFF Bastian Dr.	Kanton Uri / Lisag AG
HAASE Annemarie	Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung, Abteilung Recht & Verfahren
KÄSER Christoph	Ufficio federale di topografia swisstopo, Geodesia e Direzione federale delle misurazioni catastali
KATTERFELD Christian Dr.	Kanton Basel-Stadt, Grundbuch- und Vermessungsamt
LATTY Philippe	Canton de Vaud, Direction du cadastre et de la géoinformation
NIGGELER Laurent	République et Canton de Genève, Direction de l'information du territoire
SPICHER Florian	République et Canton de Neuchâtel, Service de la géomatique et du registre foncier

ALLEGATO 1: CHECKLIST PER L'INTRODUZIONE DELL'OPU

CHECKLIST PER L'INTRODUZIONE DELL'OPU

I. Ricapitolazione delle abbreviazioni utilizzati

Tipologia procedure (→ **punto 15**):

Tipo I = procedura di diritto pubblico con effetto anticipato
Tipo II = procedura di diritto pubblico senza effetto anticipato
Tipo III = procedura limitatamente di diritto pubblico

Stato giuridico (→ **punto 16**, **tabella 1**):

A0 = in vigore
A1 = modifica pianificata e in corso, depositata pubblicamente (soggetta all'obbligo di pubblicazione), con effetto anticipato
A2 = modifica pianificata e in corso, depositata pubblicamente (soggetta all'obbligo di pubblicazione), senza effetto anticipato
A3 = modifica pianificata e in corso da procedura di tipo I e II, prima del deposito pubblico (non soggetta all'obbligo di pubblicazione)
A4 = modifica pianificata e in corso da procedura di tipo III (nessuna pubblicità)

Funzioni di pubblicazione (→ **punto 18, tabella 2**):

P0 = pubblicazione con l'effetto legale
P1 = deposito pubblico soggetto all'obbligo di pubblicazione con effetto anticipato
P2 = deposito pubblico soggetto all'obbligo di pubblicazione senza effetto anticipato
P3 = deposito pubblico (non soggetto all'obbligo di pubblicazione) volto a garantire la partecipazione tempestiva del pubblico
P4 = comunicazione all'interessato/agli interessati per la richiesta di un parere
Pa = pubblicazione di un'abrogazione

II. Checklist

No.	Criterio	Risultato	Osservazione
Analisi basata sul diritto in materia di pubblicazioni ufficiali			
A-01	Le procedure di pubblicazione per l'emanazione di una RDPP del tema RDPP interessato (legislazione speciale) sono tipizzate (tipo I-III, → **punto 15**) e documentate (processi di dati)?		
A-02	Sono stati determinati i requisiti di pubblicazione dalla legislazione speciale e sono state definite le funzioni di pubblicazione necessarie (P0, P1, P2, (P3), Pa → **punto 18**)? (→ **punto 25**, **ALLEGATO 2**)		
A-03	Gli statuti giuridici nella fase di pubblicità obbligatoria, cioè tra il deposito pubblico e l'entrata in vigore (A1/A2 → **punto 16**) sono stati determinati? (→ **punto 23**)		
A-04	I dati necessari per l'utilizzo delle funzioni di pubblicazione sono identificati (ad esempio per P2 - esposizione pubblica: oggetto del deposito)?		
A-05	Sono stati definiti gli organi di pubblicazione (attualmente) vincolanti per la pubblicazione delle RDPP (Cantone/Comune)? (→ **punti 6**, **10**)		
Concezione della funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale OPU			
K-01	Quale approccio all'utilizzo della funzione supplementare si sceglie? (→ **punto 13**) - «Riferimento al Catasto RDPP», ossia interazione con il Foglio ufficiale - «OPU indipendente» - Forma ibrida		

ALLEGATO 1: CHECKLIST PER L'INTRODUZIONE DELL'OPU

No.	Criterio	Risultato	Osservazione
Concezione della funzione supplementare di organo di pubblicazione ufficiale OPU			
K-02	Per quali temi RDPP è implementata la funzione supplementare? ? (→ **punto 26**) - In generale (tutti i temi) - Per singoli temi: quali temi?		
K-03	Selezione delle funzioni di pubblicazione da implementare (→ **punto 26**): - utilizzo completo della funzione supplementare (P0, Pa, P1, P2) - utilizzo parziale della funzione supplementare (P0, Pa)		
Ancoraggio legale			
R-01	Il diritto cantonale/comunale in materia di pubblicazioni ufficiali permette l'uso della funzione supplementare? In caso contrario, l'adattamento è pianificato o è stato avviato? (→ **punto 27**)		
R-02	Per la funzione supplementare esiste una norma di legge soggetta almeno al **referendum facoltativo**? (→ **punti 6**, **27**)		
R-03	In caso di utilizzo ***generale*** della funzione supplementare: è stato operato l'adattamento nella legislazione quadro (legislazione sulle pubblicazioni ufficiali e/o diritto in materia di geoinformazione)? (→ **punto 27**)		
R-04	Nelle leggi speciali sui temi R DPP è garantito che l'obbligo di pubblicazione sia legittimamente coperto dalle funzioni di pubblicazione della funzione supplementare? In caso contrario, la legislazione speciale deve essere adeguata di conseguenza. (→ **punto 27**)		
R-05	La legislazione in materia di pubblicazioni ufficiali, il diritto in materia di geoinformazione e le singole legislazioni speciali sono formulate senza contraddizioni in relazione all'utilizzo della funzione supplementare? (→ **punto 27**)		
R-06	Il carattere determinante è chiarito nel caso dell'oggetto di pubblicazione? (→ **punto 9**, con riferimento al primato dei dati cfr. anche il **punto 28**)		
Organizzazione e processi			
O-01	Esiste una cooperazione tra il centro di competenza per le pubblicazioni ufficiali e l'ORC? Il sistema di notifica relativo alle pubblicazioni ufficiali e al Catasto RDPP è coordinato? (→ **punto 28**)		

ALLEGATO 1: CHECKLIST PER L'INTRODUZIONE DELL'OPU

No.	Criterio	Risultato	Osservazione
Organizzazione e processi			
O-02	I processi di dati sono ottimizzati (gestione dei processi) in modo tale da soddisfare i requisiti per quanto riguarda la cadenza temporale (1) decisione - (2) pubblicazione- (3) effetto giuridico/deposito? (→ **punto 28**)		
O-03	La gestione dei processi assicura che i dati forniti digitalmente dalle funzioni di pubblicazione corrispondano all'oggetto di pubblicazione determinante dal punto di vista contenutistico e giuridico? O, in alternativa, esiste un primato dei dati digitali? (→ **punto 28**)		
O-04	La sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati sono coordinate con il centro di competenza per le pubblicazioni ufficiali? (→ **punto 29**)		
O-05	La procedura in caso di pubblicazione errata è definita e descritta in un processo? (→ **punto 29**)		
Attuazione tecnica			
T-01	Le funzioni di pubblicazione da utilizzare sono realizzate sul piano tecnico?		
T-02	È garantito l'accesso ai depositi pubblici nel caso di P1/P2/(P3) (riferimento dal Foglio ufficiale o portale di deposito proprio)?		
T-03	I dati degli stati di pubblicazione rilevanti sono storicizzati e archiviati?		

ALLEGATO 2: ESEMPI LEGGI SETTORALI / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

Esempio 1

tipo I	**Piano delle zone di sicurezza (ID = 108)** Servizio competente: Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)
CH	**RS 748.0** **Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)** del 21 dicembre 1948 (Stato 1° gennaio 2021) **[…]** **b. Procedura** **Art. 43**
P1 **effetto anticipato**	[1] I piani delle zone di sicurezza sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente dell'aeroporto se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato su territorio svizzero e dall'UFAC se sono stabiliti in favore di un aeroporto situato all'estero, di un impianto del servizio della sicurezza aerea o di una via aerea. Senza l'approvazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano delle zone di sicurezza. [2] Se è fatta opposizione e risulta impossibile un'intesa, l'autorità cantonale competente trasmette l'opposizione all'UFAC. [3] Il DATEC decide in merito alle opposizioni e approva i piani delle zone di sicurezza sottopostigli dall'esercente dell'aeroporto o dall'UFAC.
P0	[4] Il piano delle zone di sicurezza approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale. **[…]**

Funzioni di pubblicazione richieste:

P1

Pubblicazione di un deposito pubblico (con effetto anticipato)

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	Effetto anticipato a partire dal deposito pubblico (art. 43 cpv. 1, ultima frase)	Pubblicazione, riferimento alla procedura di ricorso	Termine di ricorso 30 giorni

Forma: Esposizione presso i Comuni

Stati giuridici soggetti a pubblicità obbligatoria:
a. deposito pubblico, b. approvazione DATEC

P0

Pubblicazione di una RDPP autorizzata

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	Entrata in vigore	Pubblicazione	--

Forma: Pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale

ALLEGATO 2: ESEMPI LEGGI SPECIALI / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

Esempio 2

tipo I	**Nutzungsplanung (Zonenplan) (ID = 73)** Zuständige Stelle: Gemeinde
NW	**NG 611.1** **Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG)** vom 21. Mai 2014 **[…]**
P1	**Art. 17 Verfahren** **1. Auflage** [1] Der Gemeinderat legt während 30 Tagen auf der Gemeindekanzlei öffentlich auf: 1. den Zonenplan; 2. das Bau- und Zonenreglement; und 3. den Vorprüfungsbericht. [2] Die Auflage ist unter Hinweis auf die Möglichkeit zur Einwendung zu veröffentlichen. [3] […]
effetto anticipato	**Art. 18 2. Wirkung der Auflage** Vom Tag der öffentlichen Auflage der Änderungen des Zonenplans sowie des Bau- und Zonenreglements an dürfen Bauten und Anlagen nur noch bewilligt werden, wenn sie sowohl den aufgelegten als auch den geltenden Zonenplänen sowie den Bau- und Nutzungsvorschriften entsprechen. **[…]**
P0 (+ NG 141.1)	**Art. 23 7. Genehmigung** **a) Grundsatz** [1] Der Zonenplan und das Bau- und Zonenreglement bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Regierungsrates. **[…]**

Funzioni di pubblicazione necessarie:

P1

Pubblicazione di un deposito pubblico (con effetto anticipato)

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	Effetto anticipato a partire dal deposito (art. 18)	Pubblicazione, riferimento alla procedura di ricorso	Termine di ricorso 30 giorni

Forma: pubblicazione sul Foglio ufficiale con riferimento a un deposito presso il Comune

Stati giuridici soggetti a pubblicità obbligatoria:
a. deposito pubblico, b. approvazione del Comune, c. approvazione CdS

P0

Pubblicazione di una RDPP approvata

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	Entrata in vigore	Pubblicazione	--

Forma: ?

ALLEGATO 2: ESEMPI LEGGI SPECIALI / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

Esempio 3

tipo I	**Gemeindliche Planungszonen (ID = 76B)** Zuständige Stelle: Gemeinde
UR P1 P0 **effetto anticipato** P0 (proroga) Pa	**RB 40.1111** **PLANUNGS- UND BAUGESETZ (PBG)** (vom 13. Juni 2010; Stand am 1. Juni 2017) **Artikel 58** Verfahren Der Gemeinderat erlässt Planungszonen nach dem Verfahren, das für gemeindliche Nutzungspläne gilt, […]. → ***Artikel 43*** [1] *Der Nutzungsplan ist während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Die Auflage ist öffentlich bekanntzumachen.* **Artikel 59** Geltungsdauer und Wirkung [1] Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die Nutzungsplanung erschweren könnte. [2] Die Planungszone und die Bau- und Nutzungsvorschriften dazu werden rechtswirksam, sobald sie öffentlich aufgelegt sind. [3] Sie erlöschen zwei Jahre nach ihrer Rechtskraft. Der Regierungsrat kann die Frist um höchstens zwei Jahre verlängern, wenn die Verlängerung sachlich begründet ist. […]. Das Ende der Planungszone ist im kantonalen Amtsblatt zu veröffentlichen.

Funzioni di pubblicazione necessarie:

P1 P0	**Pubblicazione** di un deposito pubblico (con effetto anticipato [43]) **Effetti:** EFFETTO GIURIDICO: Effetto giuridico a partire dal deposito pubblico per massimo 2 anni (art. 59) PUBBLICITÀ: Pubblicazione, riferimento alla procedura di ricorso PARTECIPAZIONE: Termine di ricorso 30 giorni (nessun effetto sospensivo) **Forma:** Inserimento nel Catasto RDPP, pubblicazione sul Foglio ufficiale con riferimento all'OPU.UR nonché un deposito pubblico presso il Comune
P0 (proroga)	**Pubblicazione** della proroga di una zona di pianificazione esistente **Effetti:** EFFETTO GIURIDICO: Proroga dell'effetto giuridico per massimo 2 anni PUBBLICITÀ: Pubblicazione PARTECIPAZIONE: -- **Forma:** Inserimento nel Catasto RDPP e pubblicazione sul Foglio ufficiale
Pa	**Pubblicazione** dell'abrogazione di una zona di pianificazione esistente **Effetti:** EFFETTO GIURIDICO: Abrogazione PUBBLICITÀ: Pubblicazione PARTECIPAZIONE: -- **Forma:** Eliminazione dal Catasto RDPP e avviso sul Foglio ufficiale

[43] L'effetto giuridico della zona di pianificazione non è ancora definitivo per il periodo del deposito pubblico (30 giorni) e fino a quando gli eventuali ricorsi non sono stati trattati; ha il carattere di un effetto anticipato.

ALLEGATO 2: ESEMPI LEGGI SPECIALI / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

Esempio 4

tipo II	**Zone di protezione delle acque sotterranee (ID = 131)** Servizio competente: Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA)
GR **P0** **P2**	**CSC 815.100** **Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque, LCPAc)** del 08.06.1997 (stato 01.01.2016) [...] **Art. 24** Zone di protezione delle acque sotterranee [1] Uditi i detentori nonché su proposta dell'Ufficio le sovrastanze comunali delimitano le zone di protezione intorno alle prese d'acqua sotterranea e di sorgente; esse stabiliscono le necessarie limitazioni del diritto di proprietà. [2] Per essere validi i piani delle zone di protezione ed i relativi regolamenti necessitano dell'approvazione del Governo. **Art. 25** Procedura [1] I piani delle zone di protezione ed i relativi regolamenti vengono esposti pubblicamente nei comuni interessati durante 30 giorni. I proprietari fondiari toccati vengono informati in merito alla pubblica esposizione mediante avviso personale. [2] Colui che è toccato dalla delimitazione di una zona di protezione e ritiene di avere un interesse degno di protezione all'abrogazione o modifica della stessa, può presentare opposizione entro il termine di esposizione. La sovrastanza comunale decide in merito alle opposizioni. [3] Contro le decisioni su opposizione della sovrastanza comunale è data la facoltà di presentare ricorso dinanzi al Governo entro 30 giorni dalla comunicazione. [4] Il Governo decide in merito ai ricorsi contemporaneamente all'approvazione dei piani delle zone di protezione e dei relativi regolamenti. [...]

Funzioni di pubblicazione necessarie:

P2

Pubblicazione di un deposito pubblico (senza effetto anticipato)

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	--	Avviso, riferimento alla procedura di ricorso	Termine di ricorso 30 giorni

Forma: pubblicazione sul Foglio ufficiale con riferimento a un deposito presso il Comune

Stati giuridici soggetti a pubblicità obbligatoria:
a. deposito pubblico, b. approvazione del Comune, c. approvazione CdS

P0

Pubblicazione di una RDPP approvata

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	Entrata in vigore	Pubblicazione	--

Forma: pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale

ALLEGATO 2: ESEMPI LEGGI SPECIALI / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

Esempio 5

tipo II	**Zones de protection des eaux souterraines (ID = 131)** Service compétent : Office de l'environnement (ENV)
JU P2 P0	**RSJU 814.20** **Loi sur la gestion des eaux (LGEaux)** du 28 octobre 2015 **[…]** **TITRE TROISIEME : Gestion des eaux souterraines** **Art. 39** [1] Le Département délimite les secteurs, périmètres et zones de protection des eaux de même que les aires d'alimentation conformément à la législation fédérale. [2] L'établissement des études nécessaires à leur délimitation incombe en règle générale aux détenteurs de captages d'eaux souterraines. [3] Les plans des secteurs, périmètres et zones de protection des eaux et des aires d'alimentation ainsi que les règlements qui y sont liés sont déposés publiquement durant 30 jours dans les communes concernées. Ils peuvent faire l'objet d'une opposition conformément au Code de procédure administrative. Ils sont soumis à l'approbation du Département, lequel statue également sur les oppositions. **Art. 40** [1] L'Office de l'environnement établit et tient à jour les cartes de protection des eaux (art. 30 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, OEaux). [2] Ces cartes sont accessibles au public. **[…]**

Funzioni di pubblicazione necessarie:

P2	**Pubblicazione** di un deposito pubblico (senza effetto anticipato) **Effetti:** EFFETTO GIURIDICO: -- PUBBLICITÀ: Avviso, riferimento alla procedura di ricorso PARTECIPAZIONE: Termine di ricorso 30 giorni **Forma:** pubblicazione sul BO (*bulletin officiel*) con riferimento a un deposito presso il Comune **Stati giuridici soggetti a pubblicità obbligatoria:** a. deposito pubblico, b. approvazione
P0	**Pubblicazione** di una RDPP approvata **Effetti:** EFFETTO GIURIDICO: Entrata in vigore PUBBLICITÀ: Avviso PARTECIPAZIONE: -- **Forma:** ?

ALLEGATO 2: ESEMPI LEGGI SPECIALI / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

Esempio 6

tipo II	**Plans d'affectation cantonaux (ID = 73A)** Service compétent : Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
VD	**BLV 700.11** **LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)** du 4 décembre 1985 **[…]**
P2	**Art. 13 Enquête publique** [1] Le plan fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours. [2] Durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation au service et dans les communes dont le territoire est concerné. Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public et par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. [3] Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le plan sont déposées par écrit au lieu de l'enquête publique ou postées à l'adresse du greffe municipal ou du service durant le délai d'enquête.
	Art. 14 Conciliation [1] Le service entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut également les entendre d'office. **[…]**
P0	**Art. 15 Approbation** [1] Le département statue sur le plan et sur les oppositions par une décision motivée. [2] Les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. **[…]**

Funzioni di pubblicazione necessarie:

P2

Pubblicazione di un deposito pubblico (senza effetto anticipato)

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	--	Avviso, riferimento alla procedura di ricorso	Termine di ricorso 30 giorni

Forma: pubblicazione sul FAO con riferimento al deposito pubblico presso i Comuni interessati

Stati giuridici soggetti a pubblicità obbligatoria:
a. deposito pubblico, b. approvazione

P0

Pubblicazione di una RDPP approvata

	EFFETTO GIURIDICO	PUBBLICITÀ	PARTECIPAZIONE
Effetti:	Entrata in vigore	Avviso	--

Forma: pubblicazione sul FAO

ALLEGATO 2: ESEMPI LEGGI SPECIALI / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

Esempio 7

tipo III	**Catasto dei siti inquinati (ID = 116 … 119)** Servizio competente: diversi [Cantone (ID = 116), Confederazione (ID = 117 … 119)]
CH (ID = 116 : tutti i cantoni) P4 P0	**RS 814.680** **Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)** del 26 agosto 1998 (Stato 1° maggio 2017) **[…]** **Sezione 2: Catasto dei siti inquinati** **Art. 5** Compilazione del catasto [1] L'autorità individua i siti inquinati valutando le indicazioni disponibili quali carte, elenchi e notifiche. Può richiedere informazioni ai titolari dei siti oppure a terzi. [2] L'autorità comunica ai titolari dei siti le indicazioni previste per l'iscrizione nel catasto e dà loro l'opportunità di pronunciarsi in merito e di procedere a indagini. Su richiesta dei titolari emette una decisione d'accertamento. [3] L'autorità iscrive nel catasto i siti per i quali, giusta i capoversi 1 e 2, è accertato che siano inquinati o che con grande probabilità è prevedibile che lo siano. Nella misura del possibile le iscrizioni contengono indicazioni riguardanti: […] **[…]**

Funzioni di pubblicazione necessarie:

P4	**Apertura** di un'iscrizione prevista nei confronti degli interessati **Effetti:** EFFETTO GIURIDICO: -- PUBBLICITÀ: ~~*(Eröffnung, Hinweis auf Stellungnahmemöglichkeit)*~~ PARTECIPAZIONE: Termine concesso **Forma:** comunicazione al(ai) titolare(i) dei siti interessati **NESSUNA PUBBLICITÀ!**
P0	**Pubblicazione** di una RDPP approvata **Effetti:** EFFETTO GIURIDICO: Entrata in vigore PUBBLICITÀ: Avviso PARTECIPAZIONE: -- **Forma:** Decisione d'accertamento, inserimento nel Catasto

ALLEGATO 3: ESEMPI PROCEDURE / FUNZIONI DI PUBBLICAZIONE

I. <u>Sequenze principali per le procedure e le funzioni di pubblicazione</u>

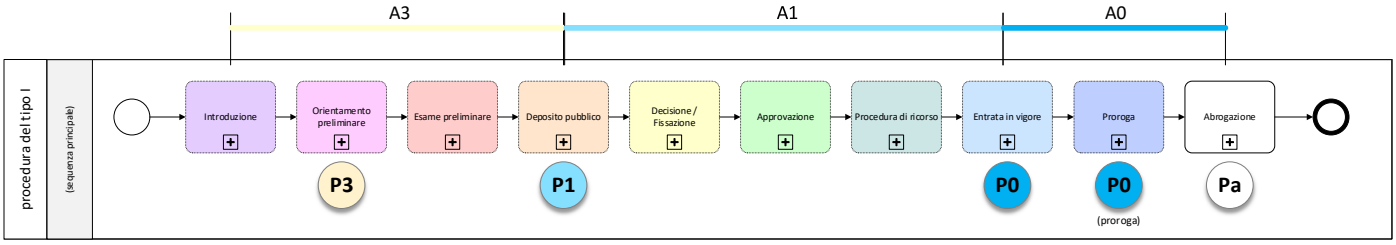

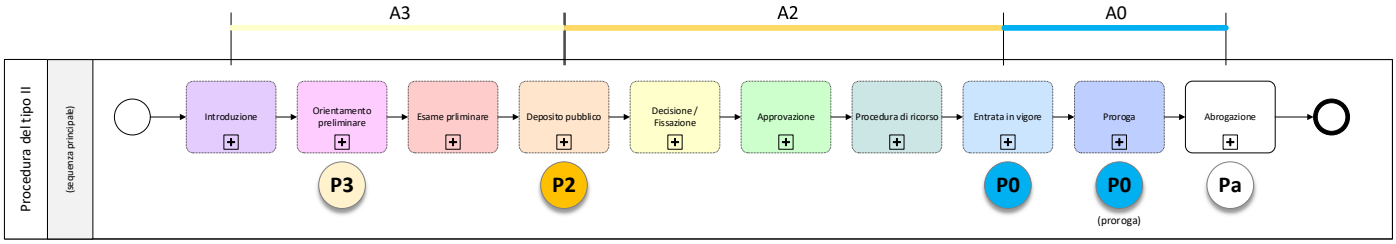

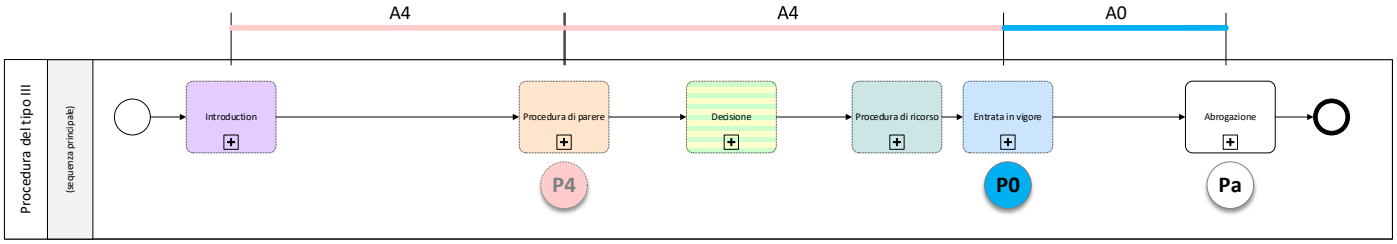

II. Esempi per i processi conc. le procedure del tipo II nel Canton Uri

Temi cantonali → Processi su un livello

- **73A** **Piani di utilizzazione cantonali**
- **131** **Zone di protezione delle acque sotterranee**
- **132** **Aree di protezione delle acque sotterranee**
- **157** **Margini statici della foresta**
- **15-UR** **Linee di arretramento cantonali**

Temi comunali → Processi su due livelli

- **73B** **Piani di utilizzazione comunali**
- **145** **Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione)**
- **159** **Linee di distanza dalla foresta**
- **190** **Spazio riservato alle acque**
- **17-UR** **Plani di quartiere (QP)**
- **18-UR** **Plani di urbanizzazione del quartiere (QGP)**
- **61-UR** **Linee di arretramento comunali**

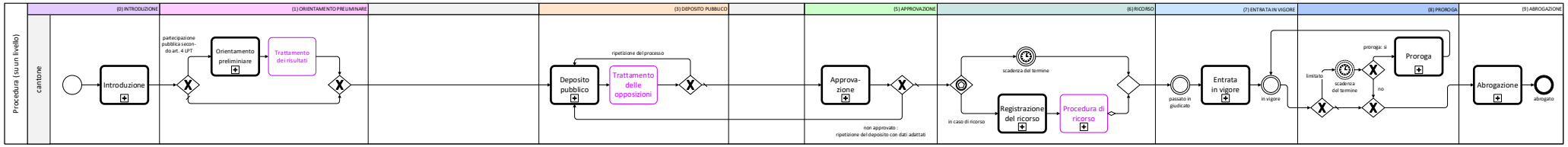

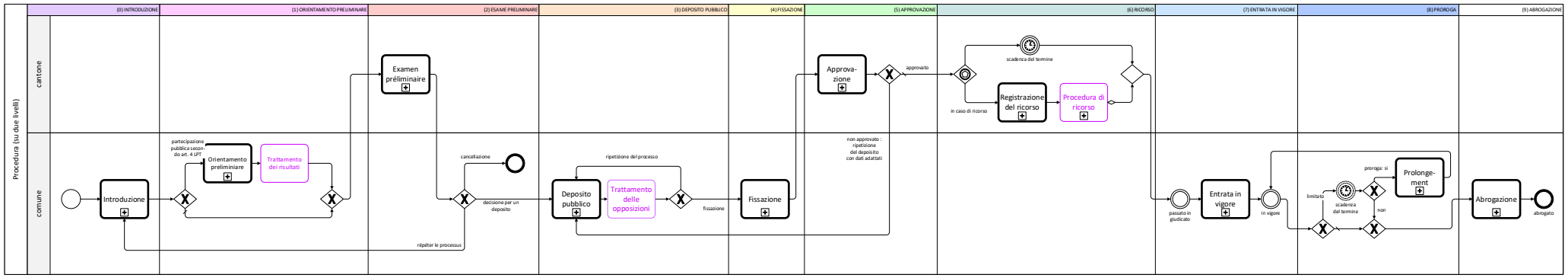

III. Processo detagliato per il trattamento di ogni stato giuridico (esempio di Canton Uri) [in tedesco]

Bearbeitung eines «Dossiers» der Kategorie «ÖREB-Kataster»

«Dossier» = Meldefluss zur Bearbeitung einer der Rechtsstatus:

(0) Einleitung	(5) Genehmigung
(1) öffentliche Mitwirkung	(6) Rekurs hängig
(2) Vorprüfung	(7) rechtskräftig
(3) öffentliche Auflage	(8) Rechtskraft verlängert
(4) Festsetzung	(9) aufgehoben

Abkürzungen:
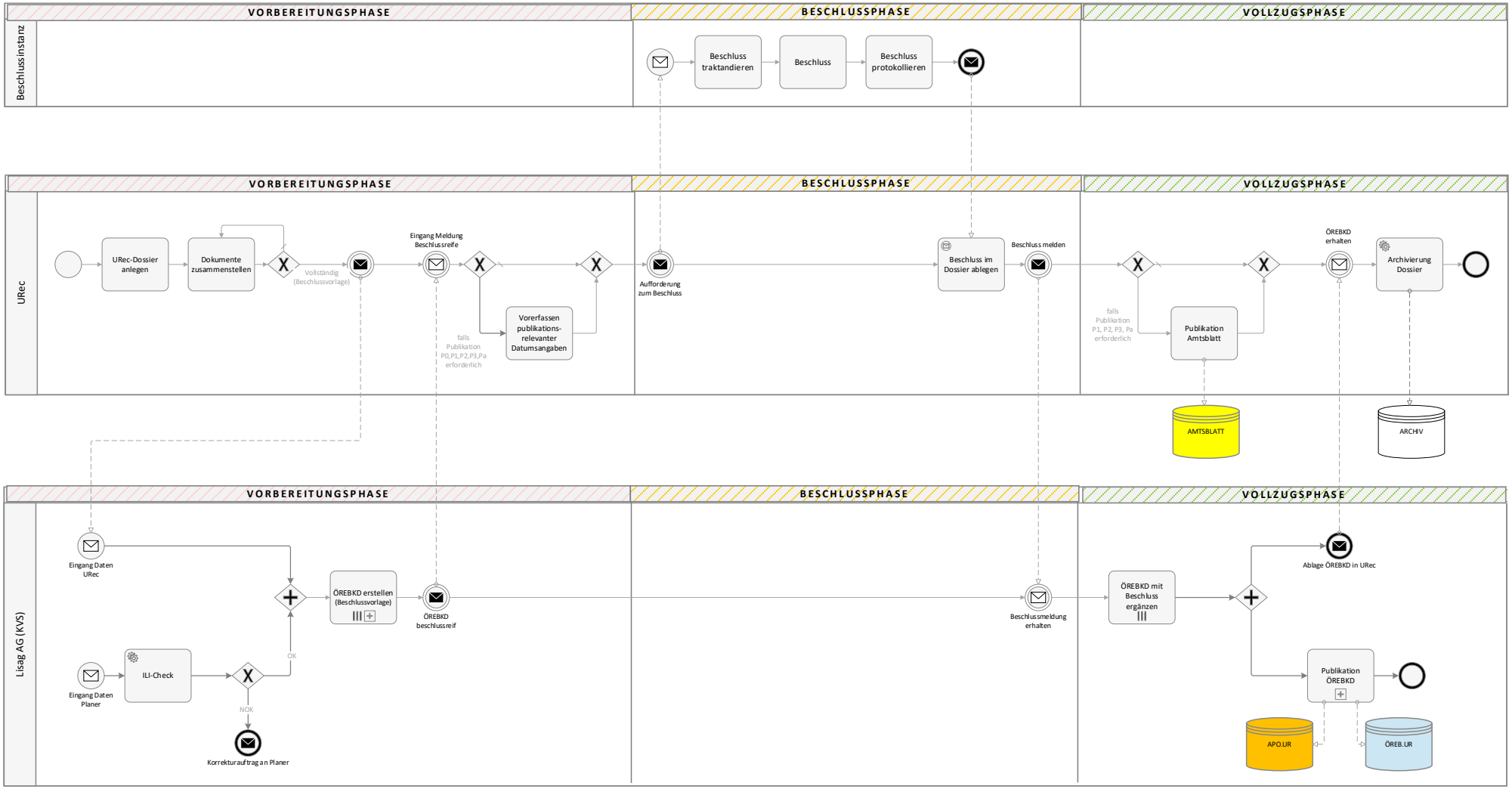
URec	Uri electronic coordination (basierend auf CAMAC)
ÖREBKD	ÖREB-Katasterdatensatz
ÖREB.UR	Portal ÖREB-Kataster
APO.UR	Portal APO